

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALPINO: Azioni popolari delle maggiori banche nazionali (4-09363) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ) . . . . .	4529	CAPRARA: Rimborso spese per malattie contratte in servizio da impiegati statali (4-05269) (risponde COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . . 4533
ASSANTE: Disservizio delle autolinee Papa di Amaseno (Frosinone) (4-10212) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4529	CAPRARA: Gestione diretta dei lavori da parte dell'ENEL (4-10332) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . . 4534
BARDOTTI: Partecipazione di un complesso orchestrale senese al concorso internazionale di Kerkrade (Olanda) (4-11086) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4530	CATELLA: Contratto di lavoro degli assistenti di volo (4-09563) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . . 4535
BARTOLE: Disciplina del commercio dei prodotti di erboristeria (4-08130) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4530	CIAMPAGLIA: Autoservizi nell'isola di Ischia (Napoli) (3-02300, <i>già orale</i> ) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . . 4535
BIAMONTE: Aggiunta di famiglia a dipendenti pubblici per figli universitari (4-05762) (risponde COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	4531	CICERONE: Comportamento del preside dell'istituto tecnico commerciale di L'Aquila (4-08503) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . . 4536
BOTTA: Trasferimento di un sottospettore dal Centro prove autoveicoli di Milano a quello di Pescara (4-11252) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4531	CINGARI: Ammodernamento aeroporto di Reggio Calabria (4-11453) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . . 4538
BOVA: Agevolazioni alle imprese danneggiate dal crollo delle carceri di Catanzaro (4-10254) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4531	CIRILLO: Ampliamento fabbrica Alfa-Cavi di Airola (Benevento) (4-10583) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ) . . . . . 4538
BRANDI: Rinvio servizio di leva a studenti che non abbiano compiuto 26 anni (4-11273) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4532	CIRILLO: Trattamento economico dei dipendenti del pastificio Rummo di Benevento (4-10584) (risponde DI VAGNO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) . . . . . 4538
BRIZIOLI: Sciopero commercianti di Foligno (Perugia) (4-11106) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4532	COMPAGNA: Potenziamento spolettificio di Torre Annunziata (Napoli) (4-10745) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . . 4540
CAPONI: Esercizio di attività elettriche al comune di Spoleto (Perugia) (4-10764) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4533	COVELLI: Trasferimento direttori didattici (4-10604) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . . 4540
		D'ALESSIO: Occupazione di area comunale in Rocca Massima (Latina) (4-10986 e 11299) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . . 4540

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

	PAG.		PAG.
DEL DUCA: Sfruttamento area metanifera del basso Trigno (4-09579) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ) . . . . .	4541	LEZZI: Campo sportivo di Vico Equense (Napoli) (4-10082) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4548
DIETL: Addizionale ENEL all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (4-09401) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4542	LEZZI: Dispensa dal servizio di leva (4-11306) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4548
DI MAURO: Pensione di guerra a Roberto Lombardi (4-07269) (risponde COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	4542	MAGGIONI: Benefici in favore delle opere cinematografiche (4-10319) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4549
DI NARDO RAFFAELE: Indennità ospedaliera al personale dei centri traumatologici INAIL (4-06620) (risponde COLOMBO, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	4543	MANCINI VINCENZO: Agitazioni sindacali presso il magazzino approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato di Napoli (4-10164) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4549
DURAND DE LA PENNE: Dispensa dal servizio di leva a coniugati con prole (4-11291) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4543	MARIANI: Propaganda turistica di alcune zone d'Italia (4-11290) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4549
FERIOLI: Riorganizzazione e ristrutturazione della società Ducati Meccanica (4-10988) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ) . . . . .	4544	MASSARI: Situazione del personale dell'azienda autonoma di soggiorno di Rimini (Forlì) (4-06037) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4550
FLAMIGNI: Spostamento del tratto ferroviario Cesenatico-Rimini (Forlì) (4-11549) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4544	MONTI: Organico della pretura di Rovereto (Trento) (4-10815) (risponde REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ) . . . . .	4551
FORTUNA: Estensione della parziale fiscalizzazione degli oneri sociali alle zone artigiane depresse del nord Italia (4-07832) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4544	NICCOLAI GIUSEPPE: Finanziamenti a favore di medie e piccole industrie artigianali (4-08256) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4552
GIRAUDI: Immissione nei ruoli magistrati degli invalidi di guerra (4-08973) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4545	NICCOLAI GIUSEPPE: Riscossione delle bollette ENEL a Livorno (4-10680) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4552
GRAZIOSI: Circolare ai prefetti per la vigilanza sulla disciplina dei prezzi (3-02311, <i>già orale</i> ) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	4545	NICCOLAI GIUSEPPE: Paga dei militari in servizio di leva (4-11218) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4553
IANNIELLO: Legge sull'avanzamento degli ufficiali (4-09078) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4546	NICCOLAI GIUSEPPE: Annotazione a matricola delle promozioni onorifiche ai combattenti della guerra 1915-18 (4-11536) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4553
LATTANZI: Casi di meningite epidemica presso il CAR di Falconara Marittima (Ancona) (4-11180) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4546	NICCOLAI GIUSEPPE: Dazi argentini sull'importazione dei marmi italiani (4-11541) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ) . . . . .	4553
LEVI ARIAN GIORGINA: Preparazione degli insegnanti di stenodattilografia (4-10058) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4547	PAGLIARANI: Manifestazioni di protesta presso due istituti professionali di Rimini (Forlì) (4-09404) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4553
		PIRASTU: Complesso industriale ENI nella valle del Tirso in Sardegna (4-10464) (risponde PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> ) . . . . .	4554

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

	PAG.
QUARANTA: Utenze ENEL in Giffoni Sei Casali (Salerno) (4-08960) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4555
QUARANTA: Riliquidazione pensione all'insegnante elementare Maria Giudici (4-10884) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4555
REALE GIUSEPPE: Avanzamento di ufficiali reduci dalla prigionia (4-10196) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4556
RICCIO: Castello Aragonese di Ischia (Napoli) (4-10642) (risponde MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	4557
RUSSO FERDINANDO: Norme per l'assunzione del personale dell'ENEL (4-09749) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	4557
SANTI: Ordine di Vittorio Veneto (4-11497) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	4558
SCHIAVON: Protezione del mercato interno italiano della seta (4-10323) (risponde ZAGARI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ) . . . . .	4558
SCOTTI: Ente autonomo Volturmo (Napoli) (3-02419, già orale) (risponde RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i> ) . . . . .	4559
SERVADEI: Spostamento del tratto di linea ferroviaria Cesenatico-Rimini (Forlì) (4-11386) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	4560
SPERANZA: Licenziamento di un dipendente presso l'Automobile club di Modena (4-06046) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4561
SPONZIELLO: Provvedimenti disciplinari adottati dai giudici sportivi (4-10672) (risponde LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	4561

ALPINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere se ravvisino la necessità di lanciare e favorire, nel quadro dell'annunciato collocamento tra il pubblico di una quota non ancora fissata degli aumenti di capitale delle tre banche di interesse nazionale, un largo esperimento di azionariato popolare, con opportune limitazioni di quantità nelle assegnazioni individuali e contenendo il sovrapprezzo, rispetto al valore nominale, delle nuove azioni.

(4-09363)

RISPOSTA. — Le direttive approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 5 settembre 1969, prevedono, fra l'altro, quanto segue:

a) la sottoscrizione da parte dell'IRI — in sede di esecuzione dei noti aumenti di capitale delle tre banche di interesse nazionale — di tutte le azioni nuove spettanti all'istituto a fronte delle azioni vecchie possedute;

b) il collocamento sul mercato, ad aumenti di capitale effettuati, di una parte delle azioni dell'IRI, con la gradualità consigliata dall'andamento e dalle prospettive del mercato stesso ed entro i limiti tali da continuare ad assicurare all'istituto un largo ed effettivo controllo delle banche.

Essendo la proprietà dell'IRI pari al 95,5 per cento per la Banca commerciale italiana, all'82,5 per cento per il Credito italiano e al 96,1 per cento per il Banco di Roma ed essendo stata indicata nel 75 per cento la quota da mantenersi in proprietà dell'istituto, le azioni vendibili rappresentano poco più del 20 per cento per la Banca commerciale italiana e il Banco di Roma e il 7,5 per cento per il Credito italiano.

Ora, tenuto conto dei quantitativi vendibili e delle gradualità con cui, come sopra accennato, deve essere effettuata l'operazione, si assicura che il collocamento risulterà frazionato fra un grande numero di risparmiatori, anche con opportune limitazioni di quantità nelle assegnazioni individuali.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:*  
PICCOLI.

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto è accaduto il 29 dicembre 1969 in Amaseno (Frosinone), ove la ditta Papa, di Vallecorsa, che gestisce il servizio pubblico di autolinee per Roma si è inspiegabilmente rifiutata di attuare le consuete corse giornaliere delle ore 4,10 e 4,25, impedendo in tal modo a ben 90 operai di raggiungere il posto di lavoro, con il danno che è facile immaginare.

Se ritenga — esperite le necessarie indagini — di adottare nei confronti della predetta società provvedimenti amministrativi, tesi ad impedire per il futuro il ripetersi di così dannosi episodi. (4-10212)

RISPOSTA. — L'episodio segnalato, avvenuto in Amaseno il 29 dicembre 1969, trae

origine dallo stato di tensione esistente tra gli operai di detta località, che si servono delle autolinee esercitate dalla ditta autoservizi Papa, e quest'ultima impresa.

Il malcontento deriva soprattutto dai prezzi degli abbonamenti ritenuti dagli operai troppo elevati e che, per altro, da accertamenti esperiti, risultano conformi alle prescrizioni fissate nel disciplinare di concessione.

Già anteriormente agli incidenti di che trattasi, si erano verificati in Amaseno episodi di scontri verbali e diverbi tra operai e dipendenti della ditta Papa tali da pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, specie per quanto riguarda gli orari.

Allo scopo di concordare una positiva soluzione dei problemi in questione fu tenuta il 28 dicembre 1969, presso il comune di Amaseno, una riunione, alla presenza del sindaco e del comandante la stazione dei carabinieri, alla quale parteciparono le parti interessate, senza per altro che si giungesse ad alcun risultato concreto.

Il giorno successivo si ebbe il ripetersi degli incidenti che assunsero, per l'intransigente posizione assunta dalle due parti, una certa gravità e culminarono con l'intervento dei carabinieri che ristabilirono la normalità. Gli autobus in partenza da Amaseno alle ore 4,10 e 4,25, stante la situazione confusa instauratasi, non poterono prendere la partenza all'orario previsto e, dopo l'intervento dei carabinieri, gli operai che avevano già preso posto a bordo, dato il tempo trascorso per quanto innanzi accaduto, abbandonarono gli autobus, nella giusta considerazione che non avrebbero potuto raggiungere in tempo utile i posti di lavoro.

Data l'ora mattutina nella quale gli incidenti si svolsero, la contrastante versione dei fatti fornita dagli organi incaricati di svolgere le indagini, la rigida posizione assunta dalle parti, ciascuna delle quali ritiene di aver legittimamente operato, risulta difficile stabilire in modo preciso le responsabilità degli incidenti medesimi.

Questo Ministero, per altro, sta svolgendo direttamente e tramite i propri organi periferici, un'attività rivolta da una parte ad assicurare una precisa e rigorosa osservanza da parte della ditta Papa degli obblighi derivanti dalla sua posizione di concessionaria di pubblici servizi automobilistici, e dall'altra a ricercare una soddisfacente soluzione, mediante diverse forme di abbonamenti o comunque altri mezzi, alle divergenze insorte tra gli operai di Amaseno e la ditta Papa.

*Il Ministro: VIGLIANESI.*

**BARDOTTI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che gli organizzatori del sesto concorso internazionale di Kerkrade, in Olanda, hanno nuovamente invitato a partecipare alla loro grande manifestazione l'orchestra a plettro senese, complesso che già in altre occasioni ha degnamente rappresentato il nostro paese al concorso medesimo.

Poiché la partecipazione del complesso senese al concorso di Kerkrade è subordinata, evidentemente, alla possibilità di finanziamento e poiché l'orchestra suddetta non possiede in proprio i mezzi idonei a sostenere una così onerosa trasferta, l'interrogante rivolge viva preghiera affinché il ministro si decida ad accogliere la richiesta di contributo che anche quest'anno è stata regolarmente avanzata. (4-11086)

**RISPOSTA.** — La domanda di sovvenzione presentata dall'orchestra a plettro senese per la partecipazione al concorso internazionale di Kerkrade (Olanda), sarà sottoposta all'esame della commissione centrale per la musica, per il prescritto parere, unitamente a tutte le altre richieste per manifestazioni musicali all'estero progettate per il secondo semestre del 1970.

*Il Ministro: LUPIS.*

**BARTOLE.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere le norme che disciplinano il commercio dei prodotti di erboristeria. (4-08130)

**RISPOSTA.** — Il commercio dei prodotti di erboristeria è disciplinato dall'articolo 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il quale prevede che il diploma di erborista conferisca l'autorizzazione alla coltivazione, raccolta e preparazione industriale delle piante officinali, intendendosi per queste le piante medicinali, aromatiche e da profumo incluse nell'elenco approvato con regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Detta autorizzazione « non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, per altro, ai farmacisti ».

Nell'applicazione della citata norma sono sorte, però, delle perplessità e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha ritenuto opportuno, nel gennaio 1970, di sentire al riguardo il Consiglio di Stato, del cui parere è tuttora in attesa.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga dover rivedere ed emanare norme in materia di concessione dell'aggiunta di famiglia, per i figli maggiorenni iscritti a corsi di studi universitari, dei dipendenti dagli enti statali, parastatali e enti locali i cui figli, per ragioni non dipendenti dalla loro volontà ma per il noto e giustificato movimento esistente nelle università, sono costretti a posticipare di sessione in sessione il conseguimento della laurea. (4-05762)

RISPOSTA. — Considerato che non in tutte le università sono state effettuate manifestazioni di protesta e che le manifestazioni stesse, dove si sono verificate, non hanno avuto eguale contenuto o durata, questo Ministero ritiene non giustificabile l'eventuale adozione di un provvedimento di carattere generale come quello suggerito dall'interrogante.

D'altra parte, è da escludere anche la possibilità di limitare il proposto beneficio ai soli casi in cui sia dimostrabile il danno derivato dalle manifestazioni, attese le difficoltà di un accertamento del genere e della valutazione in termini di tempo del ritardo non volontario nel conseguimento del diploma di laurea.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
CATTANI.

BOTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali siano i comprovati motivi di servizio per i quali, con un semplice provvedimento telegrafico, si è disposto il trasferimento dell'ispettore di prima classe Pietro Di Credico dal centro prove presso l'ispettorato della motorizzazione di Milano a Pescara, luogo a quanto risulta all'interrogante, di provenienza del Di Credico.

Detto trasferimento che avviene senza sostituzione è, a giudizio dell'interrogante, fatto abbastanza eccezionale se si tiene presente che almeno per le sedi dell'alta Italia si è tuttora in attesa di notevoli integrazioni di personale tecnico. (4-11252)

RISPOSTA. — Il sottospettore di prima classe Pietro Di Credico, perito industriale, è stato trasferito — con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1970, n. 10, avente decorrenza dal 15 maggio 1970 — dal centro prove autoveicoli di Milano a Pescara per essere desti-

nato a prestare servizio presso il locale centro prove autoveicoli, di recente istituzione.

Per il trasferimento a Pescara è stato prescelto il Di Credico sia proprio perché originario di Pescara sia in considerazione delle sue condizioni di famiglia e di salute nonché dell'anzianità di servizio e tenuto conto, soprattutto, della lunga esperienza acquisita nello stesso settore di lavoro al quale sarà addetto nella nuova destinazione.

Si pone infine in evidenza che, in sua sostituzione, è stato assegnato al centro di Milano il perito industriale applicato Roberto Roderi, già in forza alla locale sede compartimentale di Milano, il quale — a sua volta — è stato sostituito da un elemento di nuova nomina che ha già preso servizio.

*Il Ministro:* VIGLIANESI.

BOVA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvidenze si intendano adottare nei confronti di quelle imprese artigiane che, per effetto dei noti crolli nel centro cittadino di Catanzaro, hanno perduto le botteghe, le attrezzature oltre le scorte dei materiali immagazzinati.

L'interrogante suggerisce che alle aziende completamente distrutte, così come provveduto in altri casi analoghi (vedi alluvione di Firenze) sia concesso un particolare contributo a fondo perduto per l'acquisto delle nuove attrezzature, oltre a facilitazioni ed agevolazioni creditizie; mentre per coloro che sono nella impossibilità di poter ritornare nelle proprie botteghe perché pericolanti, si potrebbe, in intesa con la locale prefettura, concedere un sussidio straordinario per poter venire loro incontro nella installazione in altra zona della propria azienda. (4-10254)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nella considerazione della difficile situazione in cui si sono venuti a trovare gli artigiani a seguito del crollo del muro delle carceri di Catanzaro, è intervenuto presso l'ENAPI perché agevoli, con la sua assistenza, la ripresa dell'attività delle imprese sinistrate, ed ha anche interessate la camera di commercio di Catanzaro, la quale ha deliberato la concessione sul proprio bilancio di una somma a favore di tali imprese.

Non è stato possibile alcun intervento diretto, poiché i fondi stanziati nei capitoli di bilancio di questo Ministero hanno una destinazione ben precisa non estensibile a una ri-

fusione diretta di danni o ad una concessione di contributi per sopperire a danni subiti da imprese artigiane per fatto di terzi.

Circa il suggerimento avanzato dall'interrogante che sia concesso un contributo a fondo perduto, così come si è provveduto nei casi di aziende artigiane distrutte in occasione di alluvioni o terremoti, si fa presente che la concessione di contributi e le particolari agevolazioni creditizie per danni causati da eventi calamitosi sono disposte con appositi provvedimenti legislativi, oppure, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, occorre che l'evento che ha causato i danni sia riconosciuto di pubblica calamità con la procedura amministrativa stabilita dalla legge stessa.

Poiché il crollo del muro delle carceri di Catanzaro non è stato dichiarato di pubblica calamità, manca la possibilità di porre in essere le provvidenze anzidette. Per altro, si deve notare che nel caso in questione, si può risalire al proprietario del muro crollato e quindi richiedere il risarcimento dei danni.

*Il Ministro: GAVA.*

**BRANDI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) di un recente provvedimento della direzione generale leva del Ministero della difesa, che dispone l'annullamento del rinvio, per motivi di studio, del servizio militare dei giovani che non hanno compiuto il 26° anno di età, provvedimento in contrasto con tutta la prassi seguita nel passato, fino al novembre-dicembre 1969 e gennaio 1970, in virtù della quale il rinvio concesso dai distretti militari era da ritenere valido per tutto l'anno in corso, ed in ogni caso fino al compimento del limite di età;

b) del fatto che da parte di alcuni distretti militari non viene rispettato il termine di chiusura della chiamata alle armi, del primo contingente del 1970, fissato, come è noto, al 26 febbraio 1970, e si procede quindi alla successiva « precettazione individuale » fuori termine, ad una forma cioè di « chiamata » che le stesse sentenze dei tribunali militari hanno in ripetute occasioni considerata illecita ed anti-giuridica.

L'interrogante, richiamata l'attenzione del ministro sul pregiudizio arrecato ai numerosi giovani colpiti da tali provvedimenti i conseguenze dei quali viene impedita agli interessati la possibilità stessa di richiedere ulteriori accertamenti sanitari o di fare domanda

d'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sollecita l'adozione immediata di idonei provvedimenti che restituiscano serenità a numerose famiglie e diano modo ai giovani universitari di attendere, con sicura tranquillità, ai loro studi senza dannose e pregiudizievoli interruzioni. (4-11273)

**RISPOSTA.** — Con la chiamata alle armi delle ultime classi si è verificata una sensibile contrazione dei relativi gettiti ed è previsto che tale situazione non migliorerà nei prossimi anni.

L'insufficiente disponibilità dei militari di leva rispetto al fabbisogno, oltre che dal minor numero dei nati e dai numerosi titoli di dispensa, è in gran parte determinata dal progressivo aumento del numero dei giovani beneficiari dei ritardi per motivi di studio.

Si è reso pertanto necessario — dovendosi assicurare, con la chiamata alle armi dell'anno in corso, il numero indispensabile di uomini fin dal primo contingente — apportare alcune restrizioni alla concessione dei predetti ritardi, quale l'esclusione dal beneficio dei laureati non iscritti a corsi di specializzazione o di perfezionamento istituiti presso le università e dei giovani che, avendo ultimato le scuole di secondo grado a 23 anni, non hanno la possibilità di portare a termine nessun corso universitario entro i limiti di tempo fissati dalla legge.

Ciò ha comportato la revoca di alcuni provvedimenti di ammissione al ritardo per motivi di studio adottati da qualche distretto prima del ricevimento delle consuete istruzioni sulla chiamata alle armi, contenenti le limitazioni accennate.

Le operazioni di chiamata alle armi del primo contingente dell'anno 1970 si sono concluse entro il termine stabilito. Qualche caso di incorporazione ritardata si è potuto verificare per la necessità di sostituire, all'ultimo momento, elementi non più interessati alla chiamata per l'insorgenza di un titolo di dispensa o perché rinviati ad altra chiamata per motivi vari.

D'altra parte l'eventualità di ritardata incorporazione è prevista, per esigenze perequative, dallo stesso manifesto di chiamata alle armi.

*Il Ministro: TANASSI.*

**BRIZIOLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del recente sciopero di

protesta dei commercianti di Foligno (Perugia), per l'autorizzazione che sarebbe stata concessa dalla camera di commercio di Perugia, alla apertura di un grande magazzino a prezzo fisso nella città di Foligno, nonostante il parere contrario della giunta comunale e nonostante la presenza di altri supermercati e di oltre 1.500 licenze nella stessa città di Foligno.

Per sapere se ritenga di intervenire affinché la prefettura di Perugia riesamini la disposta concessione che, stante la forte concorrenza già esistente, difficilmente assolverebbe ad una funzione calmieratrice, mentre certamente metterebbe in crisi i numerosi piccoli commercianti e contribuirebbe ad aumentare la disoccupazione.

Se ritenga infine, poiché il problema di Foligno riflette una situazione generale, di salvaguardare i piccoli commercianti di fronte all'invadenza dei supermercati. (4-11106)

**RISPOSTA.** — Circa l'apertura in Foligno di un magazzino a prezzo unico, occorre precisare che l'autorizzazione all'apertura di un magazzino a prezzo unico è, per legge, devoluta al prefetto della provincia interessata, su conforme parere della giunta della camera di commercio e che in materia nessuna competenza spetta alla giunta comunale.

La legge poi, non attribuisce a questo ministero il potere di intervenire, in singoli casi concreti, presso l'autorità prefettizia, in materia di autorizzazioni all'apertura di magazzini a prezzo unico, ma soltanto in sede di decisione degli eventuali ricorsi promossi contro i decreti prefettizi di rilascio o di diniego dell'autorizzazione in parola.

Come è noto, il vigente regime giuridico del commercio è basato su « autorizzazioni » le quali, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, possono essere negate solo quando sia dimostrato, nei singoli casi, che esse avrebbero effetti contrari al pubblico interesse.

*Il Ministro: GAVA.*

**CAPONI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga di intervenire tempestivamente nei confronti dell'ENEL, perché il predetto ente riesamini benevolmente la domanda respinta del comune di Spoleto (Perugia), con la quale si chiede la concessione del servizio elettrico nel comprensorio di competenza.

L'interrogante rileva che il comune di Spoleto gestisce con efficienza e dimostrata

utilità pubblica un'azienda elettrica municipalizzata, che i cittadini con sacrificio riscattarono dalle rovine in cui gli eventi bellici e la incuria della gestione privata l'avevano lasciata. L'azienda elettrica rappresenta, oggi, un motivo di vanto cittadino, di efficienza economica e funzionale e soprattutto si dimostra sensibile e pronta alle esigenze della popolazione e dello sviluppo economico e civile del comprensorio. (4-10764)

**RISPOSTA.** — Con decreto in data 28 luglio 1969 questo ministero ha autorizzato l'ENEL ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla domanda di concessione di esercizio di attività elettriche presentata dal comune di Spoleto.

Nel dispositivo del provvedimento sono stati evidenziati taluni aspetti della situazione dell'azienda elettrica comunale (risultati della gestione, capacità di autofinanziamento, stato degli impianti, condizioni di manutenzione e di esercizio, continuità e regolarità dell'erogazione di energia elettrica) a conoscenza di questo ministero.

Il consiglio di amministrazione dell'ENEL, con delibera in data 19 dicembre 1969, n. 6620, ha respinto la domanda di concessione del comune di Spoleto motivando detto diniego in relazione alle direttive del CIPE del 31 luglio 1967.

Il comune di Spoleto ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sia avverso il decreto ministeriale di autorizzazione, sia avverso il diniego di concessione deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL.

Frattanto l'azienda elettrica municipalizzata del suddetto comune ha rappresentato a questo ministero, con una relazione tecnica ed una amministrativa, le proprie osservazioni sulla deliberazione suddetta.

A tutt'oggi questo ministero non ha adottato il provvedimento di trasferimento dell'impresa, in quanto ha ravvisato la opportunità di trasmettere copia delle relazioni di cui sopra all'ENEL, con invito di esaminarle in relazione alla delibera di diniego di concessione già adottata e di voler far conoscere a questo ministero il proprio avviso al riguardo.

*Il Ministro: GAVA.*

**CAPRARA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, ai fini del rimborso delle spese di cure nei confronti

degli impiegati civili dello Stato, che abbiano riportato ferite, lesioni o contratto infermità dipendenti da causa di servizio (rimborso previsto dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, legge 27 luglio 1962, n. 1116, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1965), se le pratiche sanitarie relative inviate dai predetti impiegati, richiedenti la differenza nei limiti stabiliti dall'articolo 6, secondo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1965, debbano essere sottoposte al vaglio del giudizio del medico dell'amministrazione statale, anche quando dalle suddette pratiche non sia stato escluso, da parte dell'ENPAS nessuna prestazione o farmaco.

Per conoscere se in merito alla dizione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1965, dove è detto « delle spese di cure necessarie » debbano considerarsi come tali quelle spese che rientrano nel disposto dell'articolo 6, ultimo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio. (4-05269)

**RISPOSTA.** — Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 1965 stabilisce espressamente che « le spese relative a visite mediche, cure, accertamenti diagnostici e medicinali non ammesse a rimborso dall'ENPAS, sono assunte a carico della amministrazione, se ritenute necessarie in base a giudizio medico ».

Così come per i ricoveri ospedalieri, l'amministrazione in base al terzo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 1965, « assume a proprio carico, per la parte non rimborsata dall'ENPAS, anche le eventuali spese non comprese nella retta, ritenute necessarie dai propri organi sanitari ».

Nel caso invece che l'ENPAS ammetta a rimborso una determinata prestazione, automaticamente questa deve considerarsi anche giustificata e quindi necessaria, per cui deve far carico all'amministrazione la differenza tra il rimborso e il documentato, sempre nei limiti di importo stabiliti dalle disposizioni di cui al citato decreto.

Resta in ogni caso il diritto per l'amministrazione di richiedere, all'ENPAS, ai fini del pagamento delle spese a proprio carico, i documenti giustificativi prodotti dall'assistito, la specifica delle spese rimborsate con l'indicazione delle voci escluse o rimborsate

in misura ridotta nonché altri eventuali documenti, e ciò anche al fine di accertare se le prestazioni dell'ente siano inerenti all'infermità derivante da causa di servizio.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:*  
CATTANI.

**CAPRARA E NATOLI.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave questione dei lavori affidati in appalto da parte dell'ENEL. Ad oltre 7 anni dalla nazionalizzazione, la pratica della concessione in appalto di lavoro di esercizio anziché essere soppressa gradualmente è andata nuovamente crescendo al punto che oggi nell'ambito della sola regione campana vi sono almeno 40 ditte appaltatrici con ben 2 mila lavoratori. Ad esse si aggiungono gli appalti per le mense (GEMEAZ), per la pulizia dei locali, per il lavaggio e le piccole manutenzioni. /

Gli interroganti sono convinti che tale situazione sia in contrasto con lo spirito dell'accordo sindacale 18 dicembre 1963, ancorché scaduto il 31 dicembre 1968, e, soprattutto derivi da un'arbitraria, e comunque inaccettabile, interpretazione da parte dell'ENEL dell'articolo 3 della legge n. 1369.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali misure i ministri intendano adottare o promuovere, con i mezzi e nelle sedi opportune, con l'urgenza che il caso richiede allo scopo di:

a) porre fine alla insostenibile situazione retributiva e normativa dei lavoratori delle ditte appaltatrici;

b) eliminare gli appalti o incarichi per lavori di esercizio sotto qualsiasi forma o sotterfugio concessi a privati;

c) assumere in gestione diretta l'esecuzione dei lavori di esercizio;

d) assumere, gradualmente ma completamente, secondo un piano concordato con le rappresentanze dei lavoratori, gli operai che sono attualmente diretti esecutori dei lavori affidati in appalto. (4-10332)

**RISPOSTA.** — Con l'accordo sindacale stipulato il 18 dicembre 1963 l'ENEL — dando la più ampia applicazione al disposto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e sulla nuova disciplina dell'impiego di manò d'opera negli appalti di opere e servizi — si impegnò



ad assorbire gradualmente in gestione diretta, nel giro di un quinquennio, determinati lavori di esercizio, compresi in apposito elenco allegato all'accordo stesso e che prima venivano eseguiti mediante imprese appaltatrici o titolari di contratti d'opera.

Tale impegno è stato compiutamente osservato, nel rispetto del previsto termine del 31 dicembre 1968 ed ha portato come conseguenza l'assunzione da parte dell'ENEL di circa 19 mila nuove unità lavorative, delle quali oltre 10 mila provenienti da imprese appaltatrici o da diretti esecutori di contratti d'opera.

In particolare, nell'ambito del compartimento di Napoli sono stati assunti, in applicazione del citato accordo, oltre 3 mila lavoratori (in Campania, circa 1.300) dei quali 1.700 (mille in Campania) aventi requisiti previsti dall'accordo stesso.

Ovviamente il predetto compartimento — in conformità a quanto avviene nell'intero ambito dell'ENEL — continua invece a dare in appalto l'esecuzione di quelle opere che, non rientrando nel normale ciclo produttivo del servizio elettrico, ricadono sotto la disciplina dell'articolo 5 della citata legge 23 ottobre 1960, n. 1369, o che, in relazione a quanto espressamente indicato nel richiamato accordo del 18 dicembre 1963, possono essere tuttora appaltate.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

**CATELLA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere per dirimere la vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro degli assistenti di volo.

L'intervento viene sollecitato nel superiore interesse dei passeggeri trasportati che sono attualmente privati dell'assistenza di personale qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi e dalle norme sulla navigazione aerea.

Il mancato riconoscimento giuridico della qualifica di assistente di volo sugli aerei adibiti al trasporto di persone — riconoscimento proposto dai liberali il 16 ottobre 1968, con la proposta di legge alla Camera dei deputati n. 536 — ha difatti provocato la massiccia partecipazione degli assistenti di volo all'agitazione in corso che, fin d'ora, prevede ulteriori astensioni dal lavoro come preannunciato dai sindacati di categoria. (4-09563)

**RISPOSTA.** — Sono attualmente all'esame della VII Commissione permanente del Senato due disegni di legge di iniziativa parlamentare concernente il riconoscimento giuridico della qualifica di assistente di volo, che trovano favorevole questo Ministero.

Per quanto concerne poi la questione riguardante il rinnovo del contratto di lavoro di tale categoria di personale — che non rientra nella specifica competenza di questa amministrazione — sarà già noto all'interrogante che, ai fini della composizione della vertenza, fu a suo tempo raggiunto, a seguito dell'interessamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un accordo tra il personale stesso e le compagnie di navigazione aerea.

*Il Ministro: VIGLIANESI.*

**GIAMPAGLIA.** — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i motivi che hanno ispirato il provvedimento relativo alle attribuzioni dell'Ente autonomo Volturno, che prevede la cessazione dei servizi automobilistici nell'isola di Ischia (Napoli) e l'assunzione diretta della gestione della linea ferroviaria con il conseguente scioglimento della SEPSA. A parte la considerazione — che la legge istitutiva dell'Ente autonomo Volturno, ha indicato quali scopi sociali quelli della partecipazione a vari servizi pubblici nell'interesse della cittadinanza — che il grave deficit della SEPSA è addebitabile esclusivamente alla situazione di esercizio, comune a tutte le aziende di trasporto pubblico; chiede che si soprasseda ad ogni determinazione di scioglimento della SEPSA, anche perché il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Volturno che dovrebbe attuare tale provvedimento è scaduto da più di un anno.

Chiede altresì, se i ministri interessati intendano ravvisare l'opportunità di definire in accordo con gli enti territoriali locali i compiti da affidare all'Ente autonomo Volturno, le cui iniziative sono state sinora sempre disattese, e di affrontare una volta per sempre il problema dell'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nel napoletano che deve trovare la sua estrinsecazione in una azienda e provvedimenti parziali, come quello dello scioglimento della SEPSA, che crea dei nuovi problemi ed allontana sempre più l'inderogabile esigenza della unificazione dei trasporti pubblici. (3-02300, già orale)

**RISPOSTA.** — La direttiva, con la quale è stata disposta l'assunzione in parte dell'Ente

autonomo Volturmo della diretta gestione delle attività di trasporti gestite dalla società per l'esercizio di pubblici servizi (SEPSA), società per azioni di cui l'Ente Volturmo è unico azionista, fu da questo Ministero concertata con i dicasteri del tesoro, industria e trasporti, nel quadro degli interventi (principalmente finanziari) studiati per ristrutturare il predetto ente.

L'Ente autonomo Volturmo, come è noto, con la nazionalizzazione dell'industria elettrica, ha perduto la sua principale fonte di reddito. Il crescente *deficit* della SEPSA (500 milioni all'anno) da allora in poi è andato a gravare unicamente sulle rate di indennizzo, dovute dall'ENEL, fino al loro pratico assorbimento.

Nel disporre l'assunzione da parte dell'Ente Volturmo degli anzidetti servizi, fu considerato, da una parte, che tale gestione poteva ben rientrare tra i compiti assegnati all'ente dalla legge istitutiva, che prevede, per l'appunto, anche la partecipazione ad attività di trasporto, e dall'altra l'innegabile vantaggio, sotto il profilo sia economico sia organizzativo, derivante dalla semplificazione delle strutture amministrative dell'ente una volta eliminato l'inutile doppione rappresentato dalla SEPSA.

Fu considerato, altresì, sulla base dei dati tecnici forniti e dalle ragionate previsioni effettuate dal Ministero dei trasporti, che attraverso la riduzione delle spese generali, derivante dalla operazione anzidetta, e mediante l'aggiornamento delle sovvenzioni di esercizio consentite dalle leggi vigenti, la gestione affidata ad un ente pubblico, quale l'Ente Volturmo, e quindi soggetta, ben più della gestione condotta da una società di diritto privato, ai controlli dei competenti organi statali, dovrebbe potersi svolgere, se condotta con criteri di sana economia, in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Per quanto concerne i servizi automobilistici nell'isola d'Ischia, sono attualmente allo studio, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, le organizzazioni sindacali di categoria e gli organi statali competenti, possibili interventi per una soluzione del problema che sia, comunque, compatibile con l'attuale precaria situazione finanziaria dell'EAV che esclude l'assunzione di ulteriori pesanti oneri di gestione.

In ordine ai poteri del consiglio di amministrazione dell'ente, si fa presente che il collegio è in regime di *prorogatio* e conserva, quindi, per legge, l'esercizio delle sue attribuzioni.

Per quanto riguarda la possibilità di affidare nuovi compiti all'Ente autonomo Volturmo, in sostituzione di quelli venuti a cessare in seguito all'espropriazione dell'azienda elettrica, l'apposita commissione interministeriale di studio indicò, anche su suggerimento dello stesso ente, svariate attribuzioni le quali, comunque, richiedono necessariamente tempi lunghi » per l'attuazione e di conseguenza per la loro redditività, non avrebbero certo contribuito a risolvere il problema immediato di come far fronte ai crescenti oneri passivi della gestione della società per azioni SEPSA.

La direttiva in parola, pertanto, ha carattere di immediatezza e non pregiudica, ovviamente, l'attuazione di quelle nuove forme di attività che, per rimanere entro i fini istituzionali dell'ente Volturmo, dovranno sempre essere beneficio della economia partenopea.

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità del coordinamento e della unificazione dei servizi di pubblico trasporto dell'area napoletana, auspicato dall'interrogante, essa è pienamente condivisa dal Ministero dell'interno, oltre che dalla prefettura di Napoli, la quale, anzi, già da tempo se ne è resa promotrice.

In proposito, è da tenere presente che presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è stata istituita un'apposita commissione di studio della riorganizzazione dei trasporti urbani e suburbani di Napoli e del suo entroterra.

Comunque va sottolineata, anche sotto questo profilo, la positività della direttiva, atteso che nello stesso soggetto (Ente autonomo Volturmo) si verifica l'unificazione della responsabilità della gestione della attività della SEPSA e del possesso del relativo patrimonio azionario.

*Il Ministro dell'interno: RESTIVO.*

CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO E SCIPIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia a conoscenza del grave atto di repressione compiuto, nei confronti degli studenti dell'istituto tecnico commerciale de L'Aquila, dal preside professore Faraone che ha organizzato — contro ogni norma democratica — una assemblea limitata ai soli rappresentanti delle classi e poi, dinanzi alla partecipazione di tutti gli studenti dell'istituto, è intervenuto direttamente espellendoli dal luogo della riunione con minacce, ingiurie e con la forza, anche attraverso l'intervento della polizia. Gli interroganti fanno presente che atti di brutale repressione nei con-

fronti del movimento studentesco sono frequenti da parte dei presidi delle scuole della provincia de L'Aquila e che il provveditore agli studi non è mai intervenuto per riportare la normalità e permettere la libera partecipazione degli studenti alla vita e alla direzione degli istituti.

Per conoscere quali misure intenda prendere nei confronti del suddetto preside e del provveditore agli studi, e se intenda promuovere un'indagine sui ripetuti fenomeni di autoritarismo nelle scuole della provincia de L'Aquila. (4-08503)

**RISPOSTA.** — Presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri de L'Aquila esiste da oltre tre anni una associazione degli alunni sorta, agli inizi, con scopi culturali e didattici.

Nel primo anno di vita furono organizzate conversazioni su argomenti di geografia economica, di lingua straniera, di letteratura italiana, sotto la guida e con la collaborazione degli insegnanti delle singole discipline e, per l'italiano, con l'intervento del preside. Le conversazioni venivano affrontate dai docenti e dagli alunni, singolarmente o attraverso un lavoro di gruppo, e, ove possibile, venivano integrate da proiezioni.

Nell'ultimo trimestre, inoltre, per le classi che dovevano affrontare gli esami di Stato, a richiesta degli alunni, venivano ricapitolati ed ampliati dai singoli docenti gli argomenti più importanti anche allo scopo di unificare i programmi delle singole classi.

L'attività veniva svolta nelle ore pomeridiane.

L'organo di collegamento tra docenti ed alunni, oltre i contatti diretti mantenuti in cordiale ed affabile rapporto, venivano mantenuti da un rappresentante di classe democraticamente eletto e da un comitato direttivo eletto dai rappresentanti.

Gli eletti rimanevano in carica un anno.

Alla ripresa delle lezioni veniva effettuato il rinnovo delle cariche.

A seguito della circolare ministeriale n. 22 del 17 gennaio 1969 gli eletti hanno assunto nuove iniziative sempre in atmosfera di collaborazione con il corpo docente e mai in contrasto. Non sono mai stati prospettati problemi insolubili o che dovessero essere affrontati dalle autorità superiori.

Anche alla ripresa delle lezioni del corrente anno scolastico, si è proceduto al rinnovo delle cariche ed i rappresentanti di classe si sono riuniti per impostare il lavoro del-

l'anno e procedere alla elezione del consiglio direttivo.

Nella prima riunione effettuata il giorno successivo allo sciopero studentesco (al quale, per altro, solo una parte degli alunni partecipò: quelli della sezione staccata di via San Flaviano) si verificarono infiltrazioni di studenti di altre scuole e di qualche elemento completamente estraneo agli istituti di istruzione secondaria.

Il comportamento di questi elementi non fu molto corretto e la custode fu costretta ad intervenire nei confronti di un individuo non identificato che si intratteneva entro il portone d'ingresso affacciato intorno ad una ragazza anch'essa non identificata.

Questi elementi estranei sostenevano la occupazione della sede dell'istituto fin dal venerdì 17 ottobre 1969 e con tale insistenza che il preside si è premurato di informare il competente provveditore agli studi oltre che la questura.

Lunedì 20 ottobre 1969, alle ore 18, i rappresentanti di classe, e solo essi, si erano nuovamente riuniti per completare il loro programma.

Improvvisamente si presentarono una trentina di elementi estranei all'istituto che si qualificarono dirigenti del movimento studentesco aquilano i quali pretendevano di partecipare alla riunione.

Furono contrastati dagli stessi alunni e quando la polemica stava per degenerare vi fu l'intervento del preside, del vice preside e di alcuni professori, oltre che dei bidelli presenti, per evitare che l'episodio degenerasse in rissa.

Poco dopo un giovane chiese ad un bidello di entrare per partecipare alla riunione qualificandosi per rappresentante di classe della III C geometri. Il bidello della sezione geometri fece presente che il giovane non era alunno dell'istituto. Ancora una volta dovette intervenire il preside al quale il giovane dichiarò in tono insolente ed arrogante di essere alunno del liceo classico e che sarebbe uscito solo con l'intervento della questura. Uscì poi dal portone solo dopo un invito perentorio.

Intanto la maggior parte degli elementi estranei alla scuola seguitavano a rumoreggiare minacciosamente davanti al portone di ingresso per cui il capo di istituto ha ritenuto di dover chiedere l'intervento della questura.

Dopo tale intervento, i manifestanti si allontanarono.

Questi i fatti. Non sembra quindi che nel comportamento del preside siano configura-

bili gli estremi per il richiesto intervento ministeriale.

È appena il caso di precisare, poi, che il 24 ottobre 1969, gli stessi alunni dell'istituto hanno ritenuto di invitare ai quotidiani de L'Aquila un ordine del giorno, da loro approvato, con il quale sostanzialmente dissentivano dalle critiche mosse al comportamento del preside.

Si precisa infine che non sono risultati negli altri istituti della medesima città atti di autoritarismo.

*Il Ministro:* MISASI.

CINGARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — anche in relazione alle recenti dichiarazioni pubbliche del ministro dei trasporti in occasione della sua visita a Reggio Calabria — se si sia provveduto all'impegno di spesa necessario per l'ampliamento dell'aerostazione e per la realizzazione del sentiero luminoso e della torre di controllo dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Per conoscere in ogni caso le decisioni del ministro in merito all'urgente soluzione del problema, atteso che l'inizio del terzo volo giornaliero, reso utile e necessario dall'aumentato traffico, rende assai precaria l'attrezzatura tecnica e ricettiva del ricordato aeroporto. (4-11453)

RISPOSTA. — Premesso che il problema dell'ammodernamento delle attrezzature tecniche e ricettive dell'aeroporto di Reggio Calabria è ben presente all'attenzione di questo Ministero, in ordine alle singole questioni prospettate si comunica quanto segue.

Essendo l'ampliamento dell'aerostazione del suddetto aeroporto ancora in fase di studio, sia pure avanzato, non si è provveduto al relativo impegno di spesa. Si assicura comunque che si provvederà a tale adempimento non appena saranno completati i calcoli economici del progetto.

La realizzazione della torre di controllo rientra, invece, nella specifica competenza dell'aeronautica militare, ispettorato delle telecomunicazioni e assistenza al volo che è stato già interessato e sollecitato al riguardo.

I lavori, infine, per la realizzazione del sentiero luminoso di avvicinamento sono stati già appaltati, ma potranno avere inizio soltanto dopo il perfezionamento amministrativo del contratto da parte degli organi di controllo e non appena l'aeronautica militare

avrà assicurato la disponibilità delle aree private sulle quali dovrà essere realizzato l'impianto stesso.

*Il Ministro:* VIGLIANESI.

CIRILLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali programmi vi sono per l'ampliamento della fabbrica Alfa-Cavi di Airola (Benevento).

Nel solo anno 1969 sono state presentate alla direzione dell'azienda circa 1.500 domande di assunzione da lavoratori dei comuni della zona. (4-10583)

RISPOSTA. — I programmi di investimento dell'Alfa-Cavi per lo stabilimento di Airola prevedono soltanto alcuni lavori di completamento degli impianti già esistenti, ma non l'ampliamento dello stabilimento, anche perché sussiste ancora un divario fra la capacità produttiva della fabbrica ed il livello di produzione attualmente raggiunto.

Comunque, la realizzazione dei cennati lavori di completamento dovrebbe rendere possibile il graduale assorbimento — fra il 1970 ed il 1973 — di alcune decine di unità, in aggiunta alla forza attuale composta di circa 180 dipendenti. Questi ultimi sono, nella quasi totalità, elementi locali preventivamente addestrati presso lo stabilimento di Quattordio, dove hanno conseguito un grado di elevata qualificazione tecnica.

*Il Ministro:* PICCOLI.

CIRILLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza delle condizioni di sottosalarario imposte agli operai della società Rummo, molino e pastificio, di Benevento, che ha goduto dei finanziamenti e dei benefici previsti dalle leggi sul Mezzogiorno.

La suddetta società non ha mai rispettato i contratti di lavoro, e il trattamento attualmente fatto agli operai è inferiore non solo a quello previsto dal contratto collettivo nazionale del 1° maggio 1967, ma neanche a quello del 3 dicembre 1963. Infatti dal contratto del 3 dicembre 1963 non ancora vengono riconosciuti: la riduzione dell'orario di lavoro; il premio di produzione, neanche nella misura minima; il premio speciale di 150 ore; gli scatti di anzianità, e altri diritti. Molti

operai licenziati hanno sporto denuncia, perché hanno constatato che l'azienda li aveva assicurati per un numero di giornate di lavoro mensili inferiore a quello effettuato. Per anni all'INPS sono state denunciate dalla ditta solo 16-17 giornate al mese per operaio.

Per sapere:

- 1) quali provvedimenti intendano adottare per il rispetto dei diritti dei lavoratori;
- 2) quali siano i finanziamenti e i benefici concessi alla suddetta società;
- 3) se intendano, in particolare, applicare le misure previste dall'articolo 34 del testo unico sulle leggi sul Mezzogiorno. (4-10584)

**RISPOSTA.** — La ditta Rummo ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno due contributi in conto capitale: il primo di lire 7.709.185, erogato il 17 ottobre 1960, e il secondo di lire 34.427.350, erogato il 23 giugno 1967.

Alla stessa ditta, l'ISVEIMER ha concesso due finanziamenti a tasso agevolato: il primo per un importo di lire 200 milioni nel settembre 1962, e il secondo per un importo di lire 28 milioni nell'aprile 1965.

Sulla base di notizie fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale addetto alla pastificazione gode attualmente dell'integrazione salariale a decorrere dal 12 gennaio 1970 e fino al 7 marzo 1970 per n. 20 operai e 320 ore settimanali. Per quanto concerne il trattamento economico corrisposto a tutto il personale dipendente, è stata constatata l'osservanza dei minimi obbligatori *erga omnes*.

Il contratto collettivo 3 dicembre 1963, stipulato tra l'associazione nazionale mugnai e pastai d'Italia e le organizzazioni dei lavoratori, risulta applicato nella parte normativa o economica anche per quanto concerne le tabelle allegate al medesimo, adeguate per gli anni 1969-1970 in virtù dell'accordo interconfederale 18 marzo 1969 relativo al riassetto zonale delle retribuzioni, nonché dell'accordo di massima del 14 gennaio 1970 per gli addetti all'industria della macinazione e della pastificazione.

Lo stesso non è osservato, invece, per quanto attiene specificamente:

a) al n. 7 dell'articolo 9, in quanto al personale dipendente non viene corrisposto il compenso (riduzione orario di lavoro) pari a 4 quote orarie di retribuzione globale di fatto ragguagliata per ogni gruppo di 8 ore di effettiva prestazione;

b) all'articolo 1 della regolamentazione comune agli impiegati, operai e intermedi,

in quanto non viene corrisposto il premio aziendale di produzione;

c) all'articolo 2 della regolamentazione suddetta per quanto afferisce alla corresponsione di 150 ore annue a titolo di premio speciale, che viene corrisposto solo dal 1° gennaio 1967.

Quanto al contratto collettivo dell'11 maggio 1967, per gli addetti all'industria della pastificazione, l'ispettorato di Benevento ha accertato che lo stesso non viene applicato dalla società per azioni Rummo, in quanto la stessa sostiene che la contrattazione collettiva in argomento è stata stipulata da parte datoriale solo con l'intervento di industriali pastificatori.

In effetti, la cennata società esercita insieme industria molitoria e di pastificazione e a tale associazione aderisce. Per le attività di cui sopra, del resto, sussiste una contrattazione collettiva specifica di cui al contratto 3 dicembre 1963 innanzi citato e successivi aggiornamenti.

In relazione alla situazione delle denunce di cui è fatto cenno nell'interrogazione, si fa presente che agli atti del citato ispettorato non risultano pervenute denunce per omissioni contributive a carico della società per azioni Rummo dal 1968 alla data in cui è stata presentata l'interrogazione medesima.

In merito, si riferisce che la locale CGIL, all'uopo interessata, ha riferito che nell'ottobre 1969 circa 30 lavoratori avevano convenuto in giudizio civile la Rummo per l'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contratti vigenti e che, successivamente, tale giudizio era stato transatto.

Conseguentemente, è presumibile che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla procedura civile di cui sopra.

In ordine alla situazione contributiva, si comunica che sia i lavoratori interrogati sul luogo di lavoro, sia quelli interrogati presso il proprio domicilio, perché in Cassa integrazione guadagni, hanno concordemente dichiarato di effettuare giornate e ore lavorative non difformi dalle scritturazioni eseguite sui libri di paga, nonché di godere degli scatti di anzianità a ciascuno competenti.

Un solo lavoratore, tale Melillo Antonio da Benevento, ha dichiarato di aver lavorato per un numero di giornate e di ore superiori a quelle registrate. Il lavoratore in questione, successivamente all'interrogatorio ha fatto pervenire anche due denunce, nelle quali ha ripetuto quanto già acquisito.

A conclusione dell'inchiesta effettuata, il competente ispettorato, ha adottato il seguente

provvedimento: deferimento all'autorità giudiziaria (in corso di esecuzione) dei legali rappresentanti della società Rummo per le emissioni contributive in danno del lavoratore Melillo Antonio.

In seguito alle predette notizie, lo scrivente ha disposto la sospensione, in via cautelativa, di ogni provvedimento agevolativo da parte della Cassa a favore della ditta, richiamandola formalmente agli obblighi derivanti dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, n. 1523.

La più volte citata ditta ha di recente fornito assicurazione circa la regolarizzazione della propria posizione in ordine alla osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi di categoria.

Allo stato, si è in attesa di verificare, attraverso un nuovo accertamento ispettivo, se la ditta abbia tenuto fede ai suoi impegni.

Ove la stessa non dovesse dimostrare l'adempimento agli obblighi menzionati, lo scrivente indicherà alla Cassa per il mezzogiorno le misure da adottare, fino alla revoca dei benefici concessi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:*  
DI VAGNO:

COMPAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se — tenuto conto della grave situazione dei livelli di occupazione determinatasi a Torre Annunziata (Napoli) e tenuto altresì conto del notevole potenziamento, avvenuto negli ultimi anni, degli impianti dello spolettificio di Torre Annunziata, nonché dei corsi biennali per allievi operai dei quali pare che sia stato occupato sinora nello spolettificio soltanto un terzo circa — ritenga opportuno prendere iniziative idonee sia ad accelerare i tempi di assunzione di quel nuovo personale che è divenuto indispensabile in seguito al potenziamento dello spolettificio, sia ad assicurare a questo impianto un'entità di commesse statali tali da soddisfare e magari oltrepassare le riserve predisposte per legge a favore del Mezzogiorno e comunque da garantire la piena e più razionale utilizzazione della locale capacità produttiva. (4-10745)

RISPOSTA. — La consistenza delle maestranze dello spolettificio militare di Torre Annunziata presenta in atto qualche deficienza che, per altro, non incide sulla piena funzionalità dello stabilimento.

È, comunque, già previsto che debba procedersi, compatibilmente con le esigenze degli altri enti, ad assunzioni. In materia — per altro — l'amministrazione non può non osservare le norme di legge in vigore che stabiliscono le modalità da seguire e riserve di posti (pubblici concorsi, nomina di ex allievi operai, nomina di invalidi di guerra e per servizio e categorie assimilate).

*Il Ministro:* TANASSI.

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno ritardato i trasferimenti dei direttori didattici, trasferimenti che nei precedenti anni scolastici sono stati sempre disposti durante le vacanze estive.

L'interrogante sollecita l'attuazione di detti trasferimenti, sia perché non sono poche le direzioni didattiche affidate in reggenza con conseguenti riflessi dannosi dal punto di vista amministrativo e didattico e sia perché i termini sono già scaduti fin dal 10 ottobre 1969 e non si è ancora provveduto alla compilazione dell'elenco dei direttori didattici trasferiti alle sedi vacanti. (4-10604)

RISPOSTA. — I trasferimenti dei direttori didattici già da alcuni anni si effettuano non già il 1° ottobre, ma all'inizio dell'anno solare; ciò per evidenti ragioni di servizio, accolte favorevolmente dalla categoria stessa e convalidate da competenti ispettori centrali.

Quest'anno il movimento è stato differito di tre mesi per poter effettuare il 1° febbraio 1970 le nomine di 214 direttori didattici vincitori dei concorsi per titoli e per esami e titoli a posti di ispettore scolastico e quelle di 850 direttori didattici vincitori del concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico in prova.

Si fa presente, comunque, che detti trasferimenti sono stati disposti con decreto in data 23 febbraio 1970.

Tuttavia, al fine di evitare vacanze nei circoli, la loro decorrenza è stata fissata al 1° aprile, data di nomina dei nuovi direttori didattici.

*Il Ministro:* MISASI.

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali accertamenti siano stati svolti in merito alla denunciata abusiva occupazione di terreno comunale nel municipio di Rocca Massima (Latina)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

da parte della ditta Cellucci e in particolare per sapere se sia vero che tale occupazione risale intorno all'anno 1965, che nel 1966 fu dato incarico al tecnico di accertare tale situazione, che nel 1968 fu dato incarico ad un legale per tutelare gli interessi del municipio, che solo nel 1970 (14 febbraio) l'amministrazione ha deliberato di incaricare il proprio legale di chiedere la sospensione immediata dei lavori in corso e quindi per sapere se sia stato accertato a chi risale la responsabilità di aver fatto trascorrere tutti questi anni senza intervenire adeguatamente in base ai doveri del proprio ufficio per la tutela del pubblico interesse. (4-10986)

D'ALESSIO E LUBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, premesso che nella risposta all'interrogazione n. 4-09049 si dà notizia che in data 15 marzo 1968 « la giunta municipale di Rocca Massima conferiva all'avvocato Mario Pica l'incarico di difendere gli interessi del comune e di svolgere, in via preliminare, idonea azione legale per far cessare immediatamente ogni attività della ditta Cellucci su area di proprietà comunale », le ragioni che non hanno permesso di eseguire finora la deliberazione suddetta e per quali motivi la giunta municipale, a circa due anni di distanza, con delibera del 14 febbraio 1970, ha ritenuto di dover rinnovare all'avvocato Pica l'incarico affidatogli in precedenza. (4-11299)

RISPOSTA. — È destituita di qualsiasi fondamento l'asserzione secondo la quale il segnalato incarico affidato all'avvocato Pica con atto della giunta municipale di Rocca Massima in data 15 marzo 1968 non abbia poi avuto esecuzione. Infatti, in ottemperanza al deliberato in questione — successivamente ratificato dal consiglio comunale — l'avvocato Pica, con atto di citazione dell'8 aprile 1968, notificato il successivo giorno 16, chiedeva al tribunale, previa dichiarazione di occupazione abusiva di terreno comunale, il rilascio immediato del fondo ed il pagamento del prezzo del fondo escavato, oltre al risarcimento del danno subito. Il 6 luglio 1968, veniva disposta perizia tecnica d'ufficio, depositata, poi, soltanto il giorno 11 febbraio 1970. Dalla perizia d'ufficio risultava, secondo notizie fornite dall'avvocato all'amministrazione comunale, che effettivamente c'era stato uno sconfinamento della ditta esercente la cava su terreni comunali.

L'avvocato difensore era, di conseguenza, intenzionato a chiedere al giudice istruttore,

all'udienza del 12 febbraio, la sospensione dei lavori in corso da parte del Cellucci nella cava e, onde cautelarsi meglio, chiedeva ad *abundantiam* all'amministrazione comunale uno specifico atto deliberativo che a ciò l'autorizzasse (« in ogni caso » — è detto testualmente nella lettera di richiesta al sindaco — « è bene che ella, con apposita deliberazione anche di giunta, si faccia autorizzare a ciò nella eventualità che si rendesse necessario »).

La giunta municipale, quindi, con atto n. 13 del 14 febbraio 1970, dava incarico all'avvocato Pica di « chiedere al giudice istruttore che istruisce la causa comune » di Rocca Massima e Cellucci, la sospensione dell'attività estrattiva da parte della ditta Cellucci nelle cave di Ponte Sano in territorio del comune di Rocca Massima, conformemente alla perizia tecnica redatta dal perito d'ufficio geometra Ercole Onorati di Latina; « di incaricarlo, altresì a chiedere tutti quegli atti idonei a garantire il risarcimento del danno subito dal comune, non escluso il sequestro conservativo. Il citato atto deliberativo non ha però esplicato alcun effetto in quanto adottato in data 14 febbraio, dopo che, all'udienza del 12 l'avvocato del comune aveva già avanzata la richiesta.

Comunque, allo stato, la questione è superata.

L'istanza di sospensione dei lavori è stata disattesa, mentre alla udienza del giorno 10 marzo 1970 il difensore del comune ha presentato le conclusioni chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza.

*Il Ministro: RESTIVO.*

DEL DUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali, mentre con decisione politica del Governo, in tutte le zone del Mezzogiorno in cui sono stati scoperti giacimenti di idrocarburi (Gela, Ferrandina), il Governo, accogliendo i voti delle popolazioni interessate, ha disposto la realizzazione *in loco* di una serie di grossi impianti industriali nell'area metanifera, invece, nel basso Trigno, in cui si sono rinvenuti i più grandi giacimenti di metano che riforniscono oggi di energia termica tutta l'Italia centrale da Ravenna a Napoli e a Bari, ci si sia limitati invece alla sola costruzione di una vetreria, che ha potuto assumere, fra l'altro con salari poveri, solo 1.000 unità lavorative locali e si continua ad ignorare in tutti i programmi di investimento dell'IRI, dell'ENI e di altri gruppi a parte-

cipazione statale, il dovere di provvedere a detta zona come per Gela e Ferrandina, assicurando almeno per essa la piena occupazione operaia. (4-09579)

**RISPOSTA.** — Nello stabilimento della SIV per la produzione di vetri e cristalli, realizzato nella zona di San Salvo per iniziativa dell'EFTM, dell'ENI e di un gruppo americano, sono attualmente già occupate circa 2.300 unità lavorative.

Per quanto riguarda, poi, l'auspicata localizzazione di nuove iniziative nella zona interessata, corre osservare che la strategia delle localizzazioni industriali è rimessa alle decisioni del CIPE, nel quadro di una valutazione globale dei nuovi insediamenti. Pertanto questa amministrazione potrà esaminare la possibilità di ulteriori interventi qualora nel contesto della programmazione nazionale dovessero emergere, in futuro, elementi favorevoli per la realizzazione di altre unità produttive.

Conviene, comunque, ricordare che la Cassa per il mezzogiorno è già intervenuta per l'attrezzatura del nucleo di industrializzazione del vastese.

È stata realizzata, infatti, tutta una serie di importanti lavori di strutturazione dell'agglomerato quali la traversa di derivazione delle acque del Trigno e relativo acquedotto industriale (792 milioni), il raccordo ferroviario (373 milioni); la rete di fognatura (536 milioni); il primo lotto dell'asse attrezzato e la strada di allacciamento alla stazione ferroviaria (198 milioni); l'impianto di trattamento delle acque per uso industriale (768 milioni).

Inoltre, sono stati finanziati lavori di ampliamento e attrezzatura del Porto di Vasto - Punta Penna, per 1,4 miliardi di lire, al fine di rendere questo scalo agibile al traffico industriale.

Per la localizzazione di nuove imprese industriali sono infine operanti le agevolazioni creditizie e contributive disposte in base alla vigente legislazione, che risultano particolarmente favorevoli per la zona suddetta.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:*  
PICCOLI.

**DIETL.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere - premesso che sino ad oggi al Ministero delle finanze non è stato ancora possibile erogare alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo l'ad-

dizionale sostitutiva dell'IACP dovuta dall'ENEL, a partire dall'anno 1966, per un totale di lire 80 milioni annui, ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 973, per il fatto che parte degli enti provinciali del turismo, invitati e sollecitati ripetutamente da parte della competente direzione generale per il turismo a fornire i dati relativi alla esatta competenza territoriale delle singole aziende, specie per quelle che raggruppando più comuni, non vi hanno provveduto, perché non direttamente interessati al provvedimento, facendo rischiare così, per la scadenza del termine ormai prossimo, di far perdere alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo interessate il suddetto contributo riferito, intanto, all'anno 1966 - se ritenga inammissibile che degli enti sottoposti alla tutela ed al controllo del suo dicastero non diano importanza alcuna a circolari ministeriali loro rivolte.

(4-09401)

**RISPOSTA.** — In data 16 marzo 1970 è stato trasmesso al Ministero delle finanze (direzione generale dei servizi per la finanza locale) l'elenco delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ai fini della ripartizione dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta dall'ENEL, ai sensi della legge 9 ottobre 1967, n. 973.

*Il Ministro:* LUPIS.

**DI MAURO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza di un decreto negativo per pensione di guerra emesso il 30 gennaio 1969 e riguardante Lombardi Roberto.

Tale decreto chiudeva una pratica ultra decennale; il Lombardi produceva il 13 settembre 1955 ricorso alla Corte dei conti contro decreto negativo Ministero del tesoro dell'11 maggio 1955, dopo oltre 11 anni (30 dicembre 1966), la Corte dei conti accoglieva parzialmente il ricorso e proponeva di ascrivere la riconosciuta infermità del ricorrente all'ottava categoria della tabella A per due anni, il 30 gennaio 1969 (dopo circa 14 anni dal ricorso alla Corte dei conti) il Ministero del tesoro disattendendo la sentenza della Corte emetteva un nuovo decreto negativo.

L'interrogante, poiché il caso non è isolato, chiede di sapere se il ministro ritenga tali atteggiamenti in contrasto con la ripetuta asserita volontà di instaurare corretti



## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

rapporti tra Stato e cittadini e se intenda prendere i provvedimenti atti a sanare le ingiustizie commesse e ad evitarne altre per l'avvenire. (4-07269)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 maggio 1955, n. 1544807, all'ex finanziere Roberto Lombardi venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra in quanto il medesimo, sottoposto a visita collegiale presso la commissione medica di Chieti, non fu riconosciuto affetto dalla malattia accusata o da esiti invalidanti di essa.

Pertanto, in sede di emissione di tale provvedimento questo Ministero, in mancanza di precisi elementi, non poté pronunciarsi circa la dipendenza o meno da causa di servizio di guerra dell'infermità denunciata e non riscontrata.

Avverso il succitato provvedimento, il Lombardi produsse ricorso giurisdizionale avanzi la Corte dei conti la quale, con decisione n. 62381, accoglieva il gravame riconoscendo che il ricorrente, alla data della visita collegiale, era affetto da « psiconeurosi d'allarme con sovrastruttura isterica » e che la stessa era ascrivibile alla ottava categoria rinnovabile per anni due, qualora dipendente da causa di servizio di guerra.

Per poter dare esecuzione a tale decisione, si rendeva necessario, quindi, procedere ad ulteriori adempimenti allo scopo di stabilire se la suindicata affezione fosse da porsi in relazione al servizio militare prestato dall'interessato durante il conflitto 1940-45.

Vennero perciò chiesti al comando generale della guardia di finanza la documentazione matricolare nonché gli eventuali atti sanitari custoditi nel fascicolo personale del Lombardi; inoltre, allo scopo di facilitare la definizione della pratica, furono interessati gli enti ospedalieri competenti perché trasmettessero copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri indicati dall'interessato.

Pervenuta detta certificazione, è risultato che il Lombardi, in servizio nella finanza dal maggio 1940, fu prigioniero degli jugoslavi dal 2 maggio al 14 luglio 1945; rientrato in patria, si presentò all'ospedale militare di Trieste ove venne operato di ascesso al dorso del piede destro; trasferito presso l'ospedale militare di Udine e poi a quello di Loreto, fu infine dimesso guarito il 28 agosto 1945 riprendendo regolare servizio sino al 30 aprile 1946, data in cui venne posto in congedo. Quindi, né al rimpatrio, né durante le degenze ospedaliere l'interessato accusò disturbi della sfera neuropsichica.

Tuttavia, prima di adottare determinazioni al riguardo, si è ritenuto opportuno interpellare anche la commissione medica superiore la quale, esaminati gli atti, ha escluso che l'infermità « psiconeurosi d'allarme con sovrastruttura isterica », rilevata in sede giudiziale dalla Corte dei conti, possa casualmente e direttamente collegarsi al servizio prestato dall'interessato durante l'ultimo conflitto.

Pertanto, con decreto ministeriale del 30 gennaio 1969, n. 2357787, al Lombardi è stato negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della menzionata affezione neuropsichica, revocando, nel contempo, in esecuzione della cennata decisione della magistratura, il provvedimento per assenza di infermità in precedenza adottato.

Da quanto precede, non sembra che da parte di questo Ministero sia stata disattesa la decisione emessa dalla Corte dei conti in esito al gravame interposto dal Lombardi avverso il decreto ministeriale del 23 maggio 1955, n. 1544807.

*Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.*

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della ritardata approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL concernente la corresponsione della indennità ospedaliera al personale dei centri traumatologici dell'istituto. (4-06620)

RISPOSTA. — La delibera di che trattasi è stata approvata con decreto interministeriale del 9 giugno 1969.

*Il Sottosegretario di Stato: CATTANI.*

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se — avvalendosi della facoltà concessagli dall'ultimo comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — ritenga di dover dare disposizioni agli uffici provinciali di leva ed ai consigli di leva delle capitanerie di porto perché concedano la dispensa dal compiere la ferma di leva agli iscritti coniugati con prole che non abbiano mezzi propri di sostentamento e che ne facciano richiesta. (4-11291)

RISPOSTA. — La situazione familiare dell'ammogliato con prole forma già oggetto di apposito titolo di dispensa, il cui riconosci-

mento è condizionato a uno stato di effettivo bisogno del nucleo familiare dell'iscritto, tenuto conto anche delle possibilità di assistenza delle famiglie di origine dei coniugi.

*Il Ministro:* TANASSI.

**FERIOLI.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali criteri abbiano indotto la Ducati meccanica società per azioni a partecipazione statale con sede a Bologna, ad intraprendere in Emilia l'attività di costruzione di motori *diesel* di piccola portata.

Poiché nella regione suddetta, il settore appare già saturo per l'esistenza di numerose aziende altamente specializzate dal punto di vista tecnologico e da quello delle maestranze e poiché, quindi, l'iniziativa appare idonea a turbare la situazione esistente ed a provocare una grave crisi in seno alle aziende suddette, senza che si possa ravvisare in essa alcun motivo di utilità generale, l'interrogante desidera conoscere, altresì, se si intendano dare le opportune direttive affinché la Ducati meccanica consideri l'opportunità di dirigere la propria attività verso altri rami dell'industria meccanica. (4-10988)

**RISPOSTA.** — La situazione della Ducati meccanica, unitamente a quella di altre società inquadrata nell'EFIM, è stata oggetto, negli ultimi tempi, di approfonditi studi ai fini dell'attuazione nelle dette unità produttive di una adeguata opera di riorganizzazione e ristrutturazione. In questo contesto sono state individuate nuove produzioni che, per le favorevoli situazioni di mercato, lasciano ragionevolmente sperare in risultati di gestione positivi.

Tenuto conto anche delle diverse specializzazioni che le cennate società hanno conseguito in settori produttivi affini, sia dal punto di vista del ciclo tecnologico sia delle capacità delle maestranze, il gruppo EFIM ha ritenuto opportuno studiare e progettare, tra l'altro, motori *diesel* della potenza di 6,14 e 26 cavalli e motori a benzina da 1,5 e 14 cavalli, motori che trovano largo impiego nell'industria, nell'agricoltura e nella nautica (motopompe, piccoli trattori, piccoli gruppi elettrogeni, motori marini).

La scelta è caduta su detti prodotti solo dopo i risultati positivi e incoraggianti di lunghe ed approfondite indagini di mercato, compiute con il concorso di una apposita organizzazione specializzata, che conosce e se-

gue l'andamento del mercato nazionale ed internazionale dei diversi prodotti industriali.

Dagli studi in parola è infatti emerso chiaramente che nel mercato dei piccoli motori *diesel* e a benzina vi è spazio per altri produttori, oltre quelli già esistenti, e che il fabbisogno di questi tipi di motori è in continua espansione, a seguito della sempre crescente meccanizzazione in atto presso le medie e piccole imprese agricole ed industriali.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:*  
PICCOLI.

**FLAMIGNI.** — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere quando saranno presi i necessari provvedimenti per lo spostamento del tratto ferroviario Cesenatico-Rimini (Forlì) a monte della strada statale, come previsto dallo « schema di sviluppo economico elaborato dal comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna » e dalle « ipotesi di assetto territoriale del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

(4-11549)

**RISPOSTA.** — Lo spostamento del tratto di linea Cesenatico-Rimini a monte della strada statale n. 16 è stato richiesto dagli enti interessati per motivi di carattere esclusivamente urbanistico.

Ne consegue che le spese relative alla sua eventuale attuazione non possono far carico alle ferrovie dello Stato.

Si aggiunge inoltre che tale deviazione non sarebbe proficua per la stessa utenza ferroviaria la quale gravita, con un rilevante numero di viaggiatori in arrivo ed in partenza, su zone che verrebbero ad essere non più servite dalla ferrovia.

Per tali motivi non si ravvisa l'opportunità del richiesto provvedimento, intendendosi, invece, migliorare l'efficienza della linea esistente sulla quale sono già in corso cospicui lavori di potenziamento come, ad esempio, la costruzione di un posto di movimento ad Igea Marina, il prolungamento al modulo di 500 metri lineari dei binari di incrocio delle stazioni di Cesenatico e Cervia, ecc.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:* VIGLIANESI.

**FORTUNA.** — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

siano a conoscenza delle istanze che l'Unione artigiani del Friuli ha più volte espresso indicando, come prioritaria, l'adozione da parte dello Stato di provvedimenti tesi ad alleggerire i pesanti oneri sociali sopportati dalla categoria, estendendo all'artigianato delle zone depresse del nord Italia i benefici della legge del 25 ottobre 1968, n. 1089, che prevede per le imprese artigiane del Mezzogiorno la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, dato che in Friuli l'artigianato ha, in proporzione con le grandi imprese, una prevalenza della occupazione sui capitali investiti.

E per sapere quali provvedimenti siano allo studio per favorire l'accoglimento di tali istanze. (4-07832)

RISPOSTA. — L'estensione della parziale fiscalizzazione degli oneri sociali stabilita dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in favore delle aziende industriali ed artigiane operanti nelle zone del Mezzogiorno, auspicata dall'interrogante, verrebbe a modificare gli indirizzi di politica economica, ai quali è stato informato il suddetto provvedimento legislativo, e che hanno lo scopo di incentivare la produzione e l'occupazione nelle zone di competenza della Cassa per il mezzogiorno.

Per altro va osservato che l'estensione dei predetti benefici, non potrebbe essere limitata alle sole zone depresse del nord Italia ed al solo settore dell'artigianato, ma dovrebbe, per ovvi motivi economici e perequativi, interessare anche le zone depresse dell'Italia centrale ed il settore industriale e ciò comporterebbe un notevole onere per lo Stato.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.*

GIRAUDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero la notizia apparsa anche su qualche giornale professionale, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge 24 agosto 1942, n. 1091, a favore delle vedove di guerra — categoria assimilata agli invalidi di guerra — non siano estensibili anche a questi ultimi ai fini della immissione nei ruoli magistrali degli insegnanti che abbiano ovviamente i requisiti voluti dalla medesima legge; ed in ordine a ciò, per conoscere quali iniziative intenda assumere allo scopo di porre fine all'attuale disparità di trattamento, motivo di profondo malcontento e di disagio da parte degli invalidi di guerra, nobile categoria che, avendo sacrificato la parte migliore di sé alla patria, ha

pure diritto di essere tenuta in particolare considerazione e di non essere pretermessa ad altre seppure meritevoli di specifiche attenzioni. (4-08973)

RISPOSTA. — La legge 24 agosto 1942, n. 1091, la quale consente l'immissione nei ruoli magistrali delle vedove dei caduti in guerra, dopo tre anni di servizio non di ruolo, ha carattere di legge speciale e come tale non può essere estesa a categorie di persone diverse da quella in essa contemplata.

Si fa presente, d'altra parte, che la « assimilazione » degli invalidi di guerra alle vedove di guerra, è prevista a fini diversi; infatti il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 32, indica (articolo 5), rispettivamente al 2° e al 14° posto, le categorie predette, fra quelle aventi titolo alla preferenza di nomina a parità di punti e la legge 2 aprile 1968, n. 482, (che contiene la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) fissa (articolo 9) sempre per le due categorie in parola — unitamente ad altre — le aliquote dei posti di lavoro da riservare agli interessati.

Quanto auspicato dall'interrogante può trovare, quindi, soluzione soltanto in sede legislativa.

*Il Ministro: MISASI.*

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale, preoccupato per le ricorrenti manifestazioni contro l'aumento del costo della vita, ha invitato i prefetti a non concedere — nella loro qualità di presidenti dei comitati provinciali dei prezzi — aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli al consumo, primo fra tutti quello del latte alimentare.

L'interrogante rileva che la presa di posizione del ministro appare ingiustificata e discriminata verso una categoria di operatori economici che ha il merito di lavorare duramente, senza ricorrere a manifestazioni violente di protesta.

L'interrogante tuttavia fa presente che proprio a seguito dell'ingiustificata presa di posizione del ministro le organizzazioni dei produttori agricoli potrebbero dare l'avvio a quelle organizzate forme di protesta che appaiono, oggi, come l'unico mezzo valido per fare ascoltare la propria voce e per conseguire giuste rivendicazioni sociali ed economiche.

(3-02311, già orale)

RISPOSTA. — Con circolare del 24 settembre 1969, n. 1229, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale presidente delegato del comitato interministeriale dei prezzi, ha dato ai prefetti, presidenti dei comitati provinciali dei prezzi, alcune direttive per contenere i prezzi al consumo, richiamando — in particolare — la loro attenzione sulla necessità di un'attenta vigilanza sull'andamento dei mercati locali.

Il Ministero dell'interno, sensibile ad ogni fenomeno che possa arrecare turbamento alla situazione generale del paese, ha ritenuto opportuno sottolineare l'importanza delle citate direttive del Comitato interministeriale dei prezzi e, quindi, ha interessato i prefetti affinché l'azione di vigilanza in materia di disciplina dei prezzi sia svolta con il massimo impegno nei diversi settori e specialmente in quello alimentare che, in misura più diretta e incidente, si riflette sul costo della vita.

Nella stessa circolare, dopo aver rilevato la necessità di porre un freno alla lievitazione dei prezzi, già in atto in alcuni settori e spesso ingiustificata, ad evitare che essa arrechi pregiudizio al potere di acquisto della lira, si è raccomandato, in particolare, ai prefetti che, avvalendosi della collaborazione degli enti ed organismi interessati, essi seguano attentamente l'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al minuto dei prodotti di largo consumo, ed in specie di quelli alimentari, intervenendo con tempestività non appena avessero a verificarsi ingiustificati aumenti.

Infine, si è raccomandato che, qualora ragioni obiettive impongano una maggiorazione dei prezzi, i prefetti considerino in modo scrupoloso la validità di tali ragioni e si adoperino perché la maggiorazione stessa avvenga nei limiti più ristretti possibile.

Fatte queste precisazioni, si ha motivo di ritenere che l'interrogante convenga nell'utilità ed opportunità di un'iniziativa che, lungi da qualsiasi intento discriminatorio nei confronti di qualsivoglia settore produttivo o commerciale, è stata unicamente ispirata — nei sensi in cui è stata chiaramente espressa — da una responsabile valutazione degli interessi generali della collettività.

*Il Ministro: RESTIVO.*

IANNIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per estendere agli ufficiali di amministrazione i benefici derivanti dalla legge 25 maggio 1969, n. 260, e dalla legge 10 luglio

1969, n. 375, che modificano la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, limitatamente alle armi di fanteria, artiglieria e cavalleria, oltre agli ufficiali della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza.

Da considerare che allo stato 8 maggiori di amministrazione, iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno 1968, non conseguirono la promozione per mancanza di vacanze nell'organico del grado superiore, con il conseguente rinvio all'anno 1969. Tale rinvio ha provocato a sua volta la estromissione degli ultimi 7 maggiori iscritti sul quadro di avanzamento dell'anno 1969, per cui questi ultimi conseguirebbero l'avanzamento nell'anno 1970, provocando l'ulteriore rinvio di altri maggiori nell'anno successivo.

L'interrogante chiede, in particolare, di conoscere se il ministro ritenga di aumentare l'aliquota delle promozioni previste per l'anno 1969 da 16 a 23 avanzamenti e ciò in applicazione di quanto previsto dal terzo capoverso dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Il provvedimento, sotto il profilo della equità, troverebbe il suo fondamento nel fatto che gli ufficiali interessati alla promozione di cui trattasi hanno già superato il 26° anno di « spalline da ufficiale », essendo usciti dalla accademia militare nel lontano marzo o settembre dell'anno 1943, sostenendo soste prolungate anche nei gradi antecedenti. (4-09078)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogante, unitamente ad altri emersi in sede di applicazione della legge di avanzamento degli ufficiali, è attualmente all'esame della amministrazione per quelle soluzioni che saranno possibili ed opportune nel quadro degli studi in corso per la revisione della legge stessa.

*Il Ministro: TANASSI.*

LATTANZI E LAMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione a quanto riportato dalla stampa circa i casi di meningite registrati tra i militari del 28° reggimento Pavia CAR di stanza a Falconara Marittima (Ancona) — quali misure siano state prese al fine di evitare un'ulteriore pericolosa diffusione della malattia tra i militari di quel reggimento, e di difendere la popolazione della città da ogni pericolo di contagio.

Chiedono di sapere inoltre se risponda a verità il fatto che si sarebbero avute intimi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

dazioni e minacce da parte di ufficiali e sottufficiali del reggimento nei confronti dei soldati che giustamente reclamavano la sollecita messa in atto di adeguate misure profilattiche, ed in caso affermativo, se ritenga ciò ancora una volta in contrasto con i più elementari diritti civili, sanciti per altro dall'articolo 52 della Costituzione. (4-11180)

RISPOSTA. — Qualche caso di meningite cerebro-spinale epidemica verificatosi fra le reclute di stanza al CAR di Falconara Marittima è da attribuire al carattere infettivo ed endemico di tale malattia la quale ha recrudescenza stagionali in corrispondenza del periodo inverno-primavera di ogni anno e colpisce di preferenza individui giovani.

Al manifestarsi della predetta forma morbosa è stata tempestivamente adottata ogni idonea misura profilattica e sanitaria, il che ha consentito di contenere l'incidenza della malattia a pochissimi episodi.

*Il Ministro: TANASSI.*

LEVI ARIAN GIORGINA E SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se - al fine di salvaguardare la serietà della preparazione degli insegnanti di stenodattilografia e del loro insegnamento nelle scuole pubbliche - intenda provvedere affinché:

1) la preparazione dei suddetti insegnanti sia effettuata in istituti scolastici statali e sia eliminata ogni interferenza delle numerose scuole stenografiche private;

2) la pubblica amministrazione sottragga all'Ente unitario stenografia italiana (EUSI), che è privato, il potere di controllare e giudicare l'operato della scuola statale attraverso gli annuali campionati nazionali di dattilografia e di stenografia fra gli alunni delle scuole pubbliche, indetti dall'EUSI con il finanziamento dello Stato, ai quali per la perentorietà delle relative circolari ministeriali molti presidi ritengono obbligatoria la partecipazione;

3) una gara fra alunni, e per di più organizzata per iniziativa privata, non possa comunque essere considerata valida per una verifica delle capacità professionali degli allievi e dei loro docenti, come invece lasciano intendere le circolari ministeriali in proposito;

4) il rilascio dei diplomi da parte delle scuole private di stenodattilografia sia sanzionato da professori abilitati incaricati dai prov-

veditori agli studi e non solo, come ora avviene, dal visto del consorzio per l'istruzione tecnica. (4-10058)

RISPOSTA. — Il problema della preparazione del personale insegnante di dattilografia e stenografia è allo studio. Esso potrà trovare adeguata soluzione in occasione di una nuova regolamentazione legislativa della formazione del personale insegnante in genere e della abilitazione all'insegnamento.

Allo stato attuale della legislazione, intervenendo lo Stato solo all'atto dell'accertamento della capacità professionale, non è possibile impedire alle iniziative private l'esercizio della libertà d'insegnamento, sancita dalla stessa Costituzione.

Tale libertà, invero, trova estrinsecazione anche nei corsi di stenodattilografia sottoposti alla vigilanza dei consorzi obbligatori provinciali per l'istruzione tecnica, secondo le norme istitutive dei consorzi stessi, che non possono essere modificate con provvedimenti amministrativi.

Attualmente l'attività di vigilanza dei consorzi per l'istruzione tecnica sui corsi liberi, prevista dal combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, viene esercitata, in materia di attestati, attraverso la presenza di rappresentanti dei consorzi alle prove finali sostenute dagli allievi e, quindi, con l'apposizione del visto sugli attestati stessi.

Tale procedura riguarda tutti gli attestati del genere, indipendentemente dalla loro corrispondenza a materie incluse tra gli insegnamenti di determinati corsi di studi degli istituti tecnici.

Circa le gare nazionali di dattilografia e stenografia fra gli allievi di scuole pubbliche (istituti tecnici ed istituti professionali) si precisa che l'iniziativa, a suo tempo promossa dall'EUSI (Ente unitario segretariato italiano), non poteva non trovare consenziente il Ministero della pubblica istruzione, il quale, senza dover provvedere alle pesanti incombenze organizzative, aveva modo di verificare, con un'unica prova, il livello di preparazione dei vari alunni, i quali, invero, hanno sempre considerato favorevolmente le gare.

Il giudizio sugli elaborati - prima anonimi ed ora nominativi - non è lasciato ad un ente privato (nel quale, per altro, sono rappresentati i vari sistemi stenografici), ma ad una commissione, di cui fanno parte anche ispettori centrali tecnici del Ministero; e ciò con-

sente una univocità di classificazione, che difficilmente potrebbe essere realizzata nelle diverse sedi scolastiche.

Le prove non tendono a verificare le capacità degli insegnanti, che d'altronde, possono sempre essere accertate mediante singole ispezioni didattiche.

Le prove, in breve, vogliono essere uno sprone psicologico nei confronti dei giovani, che tendono a sottovalutare gli insegnamenti di che trattasi, e costituiscono pertanto un aiuto all'opera degli insegnanti.

Circa il finanziamento a carico dello Stato, si precisa che il contributo erogato nel 1969 è stato di lire 3 milioni; è da tener presente in proposito che per premi agli allievi l'ente ha destinato lire 1.600.000.

*Il Ministro:* MISASI.

LEZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la commissione di vigilanza degli spettacoli della questura di Napoli ha dichiarato inagibile il campo sportivo di Vico Equense (Napoli) costruito di recente e costato circa 60 milioni di lire di cui 40 milioni di lire ottenuti con un mutuo del CONI e inaugurato con gran pompa nel settembre 1967 con la partecipazione di uomini di Governo; per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per l'esecuzione dell'impianto sportivo sicché possa essere ripresa e sviluppata l'attività degli alunni delle scuole di Vico Equense e delle quattro società di football e nel contempo per accertare e colpire eventuali responsabilità delle amministrazioni comunali e delle imprese appaltatrici dei lavori. (4-10082)

RISPOSTA. — Il comune di Vico Equense, sin dai primi accertamenti di dissesti in alcune strutture del campo sportivo, ha proceduto alle relative contestazioni nei confronti del direttore dei lavori, invitandolo per altro ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Il predetto direttore, nel far presente di aver dato incarico ad un docente del politecnico, specialista della materia, di svolgere un esame approfondito della situazione e riservandosi di chiarire le cause dei dissesti al momento delle conclusioni del collaudatore, ha fatto iniziare dalla ditta appaltatrice tutti i lavori necessari per ridare l'agibilità al campo sportivo ed ha assicurato che l'onere finanziario per tali interventi non resterà a carico dell'amministrazione comunale.

Nelle more della risposta del collaudatore, la questura di Napoli, cui erano state rivolte richieste perché riconoscesse agibile il campo in seguito ai lavori nel frattempo eseguiti, ha comunicato di non essere in grado di pronunciarsi sulla richiesta di ripristino dell'agibilità del complesso sportivo fino a quando non sarà stato certificato il procedimento seguito per la determinazione della spinta del terrapieno e della relativa resistenza del muro.

L'amministrazione comunale ha perciò invitato il direttore dei lavori a fornire le precisazioni tecniche richieste dalla questura ed è ora in attesa dell'ultimazione dei lavori e delle risultanze del collaudo, da cui potranno trarsi anche gli elementi necessari per l'accertamento di eventuali responsabilità.

*Il Ministro:* LUPIS.

LEZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che lo inducono a non avvalersi della facoltà concessagli dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237. In tal modo, per la chiamata alle armi 1970, non sono ammessi al ritardo per motivi di studio coloro che non abbiano acquisiti titoli di studio necessari nell'anno in cui abbiano compiuto il 23° anno di età. Per conoscere se e quando vorrà rendere operante, ai fini della dispensa dal servizio militare di leva, il riconoscimento del titolo 3 e 4 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 237. (4-11306)

RISPOSTA. — Con la chiamata alle armi delle ultime classi si è verificata una sensibile contrazione dei relativi gettiti ed è previsto che tale situazione non migliorerà nei prossimi anni.

L'insufficiente disponibilità dei militari di leva, oltre che dal minor numero dei nati, è determinata dai numerosi titoli di dispensa nonché dal progressivo aumento del numero dei giovani beneficiari del ritardo perché studenti universitari o iscritti alle ultime due classi degli istituti d'istruzione secondaria.

Si è reso pertanto necessario apportare alla concessione dei predetti benefici alcune restrizioni, quali:

a) l'esclusione del ritardo dei laureati non iscritti a corsi di specializzazione o di perfezionamento istituiti presso le università e dei giovani che, avendo ultimato le scuole di secondo grado a 23 anni, non hanno la pos-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1970

sibilità di portare a termine nessun corso universitario entro i limiti di tempo fissati dalla legge;

b) l'avviamento alle armi dei giovani nelle situazioni contemplate dai titoli 3 e 4 dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. In favore dei predetti giovani, tuttavia, è consentita la dispensa per particolari condizioni di bisogno delle famiglie.

*Il Ministro:* TANASSI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — considerato il rilevante numero dei film ancora al vaglio dei comitati e delle commissioni cui spetta il compito di applicare i benefici della legge n. 1213 (59 film dell'esercizio 1967, 123 del 1968 e 263 del 1969) — ritenga necessario ed urgente, aderendo ai reiterati inviti della presidenza dell'AGIS, favorire la costituzione del comitato di esperti affinché l'esame dei film del corrente esercizio avvenga contestualmente alla loro immissione sul mercato, evitando così il rinnovarsi di una situazione di stasi pregiudizievole alla produzione cinematografica.

L'interrogante fa rilevare, al riguardo, che lo stesso Ministero del turismo e dello spettacolo, rendendosi conto del diffuso malcontento degli operatori economici, interpreti, sceneggiatori, registi e lavoratori del settore, ha già sollecitato le designazioni dei rappresentanti nei comitati e nelle commissioni per il 1970, auspicando lo snellimento dell'apposita procedura. (4-10319)

RISPOSTA. — I comitati, le commissioni ed il comitato degli esperti per il 1970 previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, per la applicazione dei benefici in favore delle opere cinematografiche, sono stati costituiti non appena questo Ministero ha potuto acquisire le prescritte designazioni dei rappresentanti di categoria.

Quanto allo snellimento dell'apposita procedura, si rammenta che il Consiglio dei ministri ha, di recente, approvato un disegno di legge che prevede, fra l'altro, norme attraverso le quali si vuole ovviare agli eventuali ritardi nella designazione delle rappresentanze di categoria, dovuti essenzialmente a divergenze che di frequente sorgono tra le organizzazioni sindacali interessate.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* LUPIS.

MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione in corso da parte del personale tutto del magazzino approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato di Napoli e se e quali iniziative siano state assunte o si ritenga di dover assumere, anche in relazione a precisi impegni presi da funzionari del servizio approvvigionamenti, per venire incontro alle legittime richieste della categoria.

Per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare a tutela della libertà e dell'attività sindacale di quei lavoratori, atteso che da parte dei responsabili periferici del predetto magazzino approvvigionamenti sono poste in essere intimidazioni inammissibili, come l'ordine di eseguire prestazioni straordinarie e di attendere lo svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria o della qualifica (per i manovali), con minaccia di sanzioni disciplinari particolarmente severe, dimenticando che lo stato di agitazione del personale dipendente e la conseguente azione sindacale ha tra l'altro ad oggetto appunto l'orario di lavoro, in rapporto ai turni di servizio ed alle prestazioni straordinarie, nonché il riconoscimento di qualifiche corrispondenti alle mansioni abitualmente svolte. (4-10164)

RISPOSTA. — Sulla base delle intese raggiunte in materia con le organizzazioni sindacali, la vertenza relativa alle agitazioni promosse dal personale in servizio presso il magazzino approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato di Napoli Poggioreale è stata composta.

*Il Ministro:* VIGLIANESI.

MARIANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Ministero del turismo e dello spettacolo ha impegnato cospicui finanziamenti per studiare un piano di propaganda per la stampa di pieghevoli a grossa tiratura destinati ai comprensori turistici della Romagna, Alto Adriatico, Marche, Liguria, Sorrentino-Amalfitano, Terme, Grandi Laghi, Dolomiti, delimitati dallo stesso Ministero.

L'interrogante, ove la notizia corrisponda al vero, desidera conoscere i motivi per cui da tale piano siano state escluse solo le regioni abruzzese, molisana e pugliese, aventi notevoli zone di indiscusso valore turistico.

L'interrogante, infine, tenuto conto del fatto che il piano approntato rappresenta un atto di ingiustizia nei confronti delle suddette regioni, chiede che queste vengano inserite nel piano di propaganda con la creazione al proposito di altri comprensori turistici.

(4-11290)

**RISPOSTA.** — Nel corso dell'esercizio finanziario 1969 il Ministero del turismo e dello spettacolo ha impiegato parte dei fondi disponibili sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa destinati alla realizzazione di iniziative di propaganda all'estero per la stampa in lingua francese, inglese e tedesca di opuscoli illustrativi delle maggiori zone turistiche del paese.

Alla spesa sopportata dal Ministero nella misura di 500 milioni gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo interessati hanno contribuito con la cifra di 160 milioni.

È stato così possibile provvedere alla stampa di circa 15 milioni di esemplari con i quali potranno essere fronteggiate per almeno due anni le richieste delle delegazioni estere e delle agenzie di viaggio.

La limitazione dell'iniziativa solo ad alcune zone turistiche è stata determinata dalla opportunità, più volte rappresentata dall'ENIT e dai suoi uffici all'estero, di concentrare i mezzi finanziari a disposizione per azioni promozionali dirette alla valorizzazione di zone che, oltre a presentare i necessari requisiti paesaggistici ed ambientali, siano dotate della attrezzatura ricettiva idonea alla acquisizione di correnti turistiche estere.

Il programma predisposto nel 1969 prevede, per altro, la realizzazione di una campagna promozionale a favore delle regioni abruzzese, molisana e pugliese con l'attuazione di iniziative che già sono state poste allo studio e che potranno trovare adeguato finanziamento con i mezzi disponibili per il 1970.

Per quanto riguarda la regione abruzzese, si sottolinea comunque che già nel 1969 è stata approvata la pubblicazione di un opuscolo di propaganda *Lazio-Abruzzi*, attualmente in corso di stampa.

*Il Ministro:* LUPIS.

**MASSARI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali determinazioni intenda assumere allo scopo di salvaguardare, in conformità di precise dispo-

sizioni di legge, i diritti acquisiti dai dipendenti dell'azienda autonoma di soggiorno di Rimini (Forlì), già di ruolo nella pianta organica 1960, illegittimamente disattesi dalla deliberazione 6 febbraio 1968, n. 1219, del consiglio di amministrazione di quell'ente, con la quale approvavasi il nuovo regolamento organico, nel testo predisposto dal Ministero stesso, atteso che:

1) l'atto deliberativo menzionato è inequivocabilmente censurabile per le seguenti ragioni:

a) violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine a circostanze di pubblico interesse;

b) eccesso di potere per avviamento, ulteriore difetto di motivazione, sotto l'aspetto dell'assoluta carenza di valutazione del pubblico interesse istituzionale e violazione degli articoli 2, 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

c) violazione dell'articolo 2, n. 17, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1954 e comunque violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione sulla deroga dei criteri stabiliti nelle suddette disposizioni;

d) violazione dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 5 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 3838;

2) in sede di inquadramento, sono stati presi i seguenti provvedimenti:

a) funzionari della carriera direttiva, già di ruolo nella pianta organica 1960, sono stati retrocessi, alcuni di coefficiente ed altri addirittura alla carriera di concetto;

b) dipendenti della carriera di concetto, già di ruolo nella pianta organica 1960, sono stati retrocessi alcuni di coefficienti ed altri addirittura alla carriera esecutiva;

c) dipendenti capi-operai già di ruolo nella pianta organica 1960, sono stati retrocessi a operai specializzati;

d) operai specializzati, già di ruolo nella pianta organica 1960 sono stati retrocessi a operai qualificati;

e) ben 11 salariati, già di ruolo nella pianta organica 1960, sono stati addirittura posti fuori ruolo, pur conservando il rapporto di impiego con l'ente in quanto inquadrati in altrettanti posti previsti da una fantomatica tabella C, istituita illegittimamente nell'atto stesso in cui si sopprimevano i corrispondenti posti di organico. (4-06037)



RISPOSTA. — Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, erano disciplinate dal regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, in virtù del quale esse erano amministrate da comitati composti ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto.

L'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione della citata legge del 1926, n. 1380, disponeva che i comitati di amministrazione delle aziende avrebbero dovuto, di regola, avvalersi degli uffici municipali e dell'opera del personale comunale, comandato a prestare servizio presso l'azienda.

Il secondo comma del predetto articolo aggiungeva poi che, tenuto conto dell'importanza dell'azienda, i comitati avrebbero potuto assumere personale salariato e stipendiato, del quale avrebbero stabilito i diritti e le attribuzioni, con esclusione, in ogni caso, di qualsiasi diritto alla stabilità.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, le aziende sono state dotate di un nuovo ordinamento, assumendo una precisa fisionomia di enti autonomi con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza di questo Ministero.

In particolare, l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 1960, n. 1042, prevede, fra le competenze del consiglio di amministrazione delle aziende, quella concernente l'adozione del regolamento per il personale, soggetto all'approvazione di questo Ministero di concerto con quello del tesoro.

Questa amministrazione allo scopo di conseguire una sostanziale uniformità di criteri nell'inquadramento del personale in servizio presso le aziende autonome alla data dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ha ritenuto opportuno elaborare, d'intesa con il Ministero del tesoro e con le organizzazioni sindacali interessate, uno schema di regolamento organico-tipo nel quale, oltre alle disposizioni di carattere generale, sono state previste particolari norme transitorie al fine di consentire nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, adeguate soluzioni in rapporto alle posizioni acquisite dai dipendenti delle aziende.

Detto schema è stato proposto all'esame dei consigli di amministrazione delle aziende, affinché nell'ambito della loro autonomia, potessero deliberarne l'adozione.

Quanto al richiamo che l'interrogante fa dell'articolo 26 del testo unico 26 giugno 1924,

n. 1054, e dell'articolo 5 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 3838, non può non rilevarsi che le norme in essi contenute non sembrano attenere al problema in esame; e per quanto riguarda il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2, n. 17, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1954, esse si riferiscono alla delega allora concessa al Governo per l'emanazione dello statuto degli impiegati dello Stato. Disposizioni queste ultime che non avrebbero potuto trovare applicazione nei confronti del personale delle aziende il cui stato giuridico ed economico, a differenza di quello del personale statale, non era disciplinato, anteriormente all'adozione del regolamento organico, da apposite norme, ispirate ai principi generali che stanno alla base del rapporto di pubblico impiego.

*Il Ministro: LUPIS.*

MONTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — visto l'ordine del giorno votato all'unanimità dall'assemblea degli iscritti agli albi dell'ordine degli avvocati e procuratori di Rovereto (Trento): « Gli avvocati e procuratori di Rovereto, riuniti nell'assemblea elettiva del 24 gennaio 1970; constatato che alla pretura di Rovereto:

a) i posti di pretore sono stati di recente ridotti da tre a due, ritenuti insufficienti;

b) da oltre un anno uno dei due posti è lasciato vacante;

c) le pratiche, conseguentemente sia civili sia penali, per sé in continuo aumento, si ammucciano in maniera preoccupante; visto che la situazione della pretura di Rovereto è stata indicata come grave anche al procuratore generale della Repubblica, nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1970; fa voti che il Consiglio superiore della magistratura voglia disporre immediatamente la copertura del posto vacante»; constatato che quanto in esso contenuto risponde a verità e che la situazione è veramente allarmante — se in merito all'ordine del giorno in parola, oltretutto al Ministero di grazia e giustizia, anche al Consiglio superiore della magistratura, siano stati presi o stiano per essere presi adeguati provvedimenti. (4-10815)

RISPOSTA. — La vecchia pianta organica assegnava alla pretura di Rovereto tre posti di pretore. Tali posti sono stati poi ridotti a due con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, contenente

modifiche alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti d'appello, alle procure generali presso le corti d'appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle preture.

Come è noto, tale provvedimento, riguardante i vari uffici giudiziari della Repubblica, fu emanato in attuazione di criteri di ordine generale basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati ed il carico di lavoro di ciascun ufficio, con conseguente eliminazione delle sperequazioni esistenti.

La situazione che è derivata dalla modifica delle piante organiche, imposta dall'esigenza di contenere la dispersione di attività e di eliminare, in alcuni casi, la completa inutilizzazione di personale, non appare, nell'attuale consistenza dell'organico generale del personale stesso suscettibile di variazioni, a meno che non siano sopravvenuti, nel frattempo, elementi nuovi di valutazione in grado di giustificare modifiche parziali.

Ciò non risulta essersi verificato per quanto riguarda la pretura di Rovereto, in relazione al carico di lavoro che affluisce alla pretura stessa (indice di lavoro 0,98) per l'espletamento del quale appare tuttora sufficiente l'organico di due unità stabilito col menzionato decreto del Presidente della Repubblica del 1966, n. 1185.

Ciò premesso, in merito alle attuali vacanze nell'organico medesimo, si fa presente che uno dei due posti di pretore si è reso vacante a seguito del trasferimento alla corte d'appello di Trento, con funzioni di consigliere, del dottor Alberto Colla, il quale ha assunto possesso del nuovo ufficio il 12 settembre 1969.

Non è stato possibile però, sinora, chiedere al competente Consiglio superiore della magistratura la copertura del posto di cui trattasi, a causa della grave carenza numerica del personale della magistratura, carenza che ha indotto lo stesso Consiglio superiore a ravvisare la necessità di enucleare un congruo numero di posti di giudice, sostituto e pretore — tra i quali appunto il posto di pretore vacante a Rovereto — da lasciare temporaneamente scoperti in modo da consentire, attraverso un'equa distribuzione delle vacanze, il più soddisfacente funzionamento dei singoli uffici, consentito nell'attuale situazione.

*Il Ministro: REALE.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia esatto che esiste presso

il Ministero un elenco di 30 ditte, che dovrebbero usufruire dei finanziamenti previsti dalla legge n. 1470, e che detto elenco subisce giornalmente, delle « variazioni » per cui dette ditte e altre ...entrano e ...escono dall'elenco, a seconda della « statura » politica di chi interviene; se il personaggio è di serie A entra nell'elenco delle ditte raccomandate e esce quella appoggiata dal personaggio di serie B e C. (4-08256)

RISPOSTA. — I finanziamenti di cui alla legge n. 1470, e successive modificazioni e integrazioni, vengono assegnati esclusivamente su delibera del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Detto comitato, sulla base dell'istruttoria effettuata dagli organi ispettivi dell'IMI, esamina le domande e ne accerta la conformità alla legge, secondo i criteri stabiliti, per la sua applicazione, in base alle direttive del CIPE.

*Il Ministro: GAVA.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere i motivi per i quali i cittadini livornesi si trovano chiamati, nello spazio di quindici giorni, a pagare le bollette dell'ENEL per il trimestre, ottobre, novembre, dicembre 1969 e per quello gennaio, febbraio, marzo 1970, e come sia possibile far pagare ai cittadini un consumo di energia elettrica ancora da venire. (4-10680)

RISPOSTA. — In relazione all'evoluzione dell'utenza e della situazione toponomastica dei comuni a volte l'ENEL, per ragioni organizzative, procede a ristrutturazioni del calendario di lettura, fatturazione ed esazione per poter consentire il più rapido e funzionale servizio da parte dei lettristi, dei centri di elaborazione dati e degli esattori.

Tale riordinamento, che rientra tra le operazioni di inderogabile necessità organizzativa, è stato recentemente effettuato per il comune di Livorno e, per un migliaio di utenti circa (su 85 mila utenti in atto), ha avuto l'effetto di anticipare la lettura dei contatori e la riscossione delle bollette relative al primo trimestre 1970, rispetto alla precedente scadenza periodica di riscossione. Anche in questi casi, però, le letture dei contatori indicate sulle bollette riguardano consumi già effettuati.

La riscossione delle bollette riprenderà, d'ora in poi, la normale cadenza trimestrale.

*Il Ministro: GAVA.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i soldati della Nigeria guadagnano al mese una somma pari a lire 35 mila; come sia possibile che i soldati e i marinai d'Italia sono ancora costretti a servire la patria a spese delle loro famiglie, se è vero, come è vero, che hanno una diaria, i primi di 150 lire e i secondi di 300 lire al giorno, cioè fra le 5 mila e le 9 mila lire mensili; come si possa ritenere che una situazione del genere possa essere mantenuta quando si riflette che chi fa il militare in Italia è sempre l'umile gente che, il più delle volte lascia a casa moglie, figli e genitori, spesso tutti bisognosi di cure e di sostentamento.

(4-11218)

RISPOSTA. — Il problema dell'adeguamento della paga dei militari in servizio di leva, rimasta fissata in misure inadeguate ai valori correnti, è da tempo presente all'attenzione del Governo nel quadro del generale riassetto delle retribuzioni.

*Il Ministro:* TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere i motivi per cui le promozioni agli ufficiali conferite a titolo onorifico, ai sensi delle vigenti disposizioni concernenti gli ex combattenti della guerra 1915-1918, non vengono trascritte nei fascicoli personali degli ufficiali interessati. (4-11536)

RISPOSTA. — Sono state già impartite disposizioni per l'annotazione a matricola delle promozioni onorifiche concesse ai combattenti della prima guerra mondiale ai sensi della legge 25 giugno 1969, n. 334.

*Il Ministro:* TANASSI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il governo argentino ha pronti già tutti gli atti per riportare al 60 per cento il dazio di importazione sul marmo in blocchi, ora del 100 per cento; e ciò in ordine ad una accurata indagine promossa dallo stesso governo argentino che si è dovuto convincere di non possedere cave di marmo; cosa intenda fare il ministro per facilitare e sollecitare tale provvedimento che, fra l'altro, risulta contrario allo spirito delle intese argentine raggiunte nel gennaio del 1968. (4-11541)

RISPOSTA. — Dal 1967 ad oggi questo Ministero non ha tralasciato alcuna occasione per sollecitare le autorità argentine a riportare il dazio sul marmo al 60 per cento, sia invitando la nostra ambasciata a Buenos Aires ad intervenire decisamente presso il governo argentino e, sia sensibilizzando della cosa i vari esponenti politici di quella repubblica sud-americana nel corso delle loro visite, anche non ufficiali, in Italia.

Si ricorda inoltre che la questione fu affrontata fermamente con le autorità argentine dall'allora ministro del commercio estero onorevole Russo nelle riunioni tenutesi a Buenos Aires nell'ottobre 1968; in quell'occasione si ottenne l'inclusione nel processo verbale, firmato al termine delle conversazioni, del formale impegno argentino di ridurre il dazio sui marmi dal 100 al 60 per cento.

La questione è stata successivamente seguita attraverso la nostra ambasciata in Buenos Aires che, sulla base di ripetute sollecitazioni di questo Ministero, ha svolto una intensa azione sia in via breve presso i funzionari argentini del dicastero competente e sia in forma ufficiale effettuando un passo formale presso il Ministero degli affari esteri argentino per una pronta soluzione della questione.

Sinora, però, il Governo argentino non ha provveduto ad emanare il provvedimento di attuazione dell'impegno assunto in sede bilaterale, pur avendo il dicastero argentino competente predisposto da tempo un apposito decreto di riduzione tariffaria; tale provvedimento non ha potuto essere adottato per l'opposizione dei produttori locali di granito.

Recentemente, in occasione dei colloqui avvenuti a Roma nel febbraio 1970, la questione è stata posta direttamente all'attenzione del ministro argentino dell'economia e del lavoro Dagnino Pastore, il quale ha dato formale assicurazione circa l'adempimento dell'impegno assunto; tale circostanza è stata ricordata all'ambasciatore di quella Repubblica nel corso di quei colloqui tenutisi presso questo Ministero il 17 aprile 1970.

Tuttavia, ove da parte argentina non venga provveduto alla diminuzione del dazio di che trattasi, la questione potrà essere portata in sede comunitaria nel quadro dei prossimi negoziati previsti tra la CEE e l'Argentina per la conclusione di un accordo commerciale.

*Il Ministro:* ZAGARI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a cono-

scenza dello stato di agitazione, sfociato nello sciopero in atto, degli studenti dell'istituto professionale a tipo commerciale Luigi Einaudi e dell'istituto professionale a tipo alberghiero di Rimini (Forlì), causato dal numero insufficiente, rispetto le domande presentate, dei corsi istituiti a norma della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per cui circa l'80 per cento degli alunni aventi diritto sono stati esclusi, e quali provvedimenti intenda prendere per risolvere questa situazione che costituisce un grave atto di discriminazione perpetrato nei confronti di una parte di cittadini — in questo caso addirittura di una maggioranza — ai quali viene di fatto impedito il godimento di un diritto a cui hanno pieno titolo senza possibilità di limitazione alcuna, atto di discriminazione che si traduce in un notevolissimo danno per gli esclusi per il fatto che non potranno conseguire il diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso istituti tecnici di analogo indirizzo e proprio per queste si vedranno preclusa l'accesso alle facoltà universitarie. (4-09404)

**RISPOSTA.** — Il Ministero della pubblica istruzione in data 11 novembre 1969, ha autorizzato l'istituzione di una classe sperimentale presso l'istituto professionale per il commercio di Rimini e di una classe presso l'istituto professionale alberghiero di Riccione.

In osservanza di disposizioni ministeriali di applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 754, che hanno previsto un numero massimo di 30 frequentanti per ogni classe, si è dovuto escludere numerosi aspiranti alla frequenza, seguendo le risultanze di una apposita graduatoria.

Tali esclusioni sono state motivo delle agitazioni degli alunni dei due istituti professionali, protrattesi dal 21 al 29 novembre e dal 1° al 12 dicembre 1969.

Con successivo provvedimento del 12 dicembre 1969 il ministro della pubblica istruzione ha autorizzato il funzionamento di una altra classe sperimentale presso l'istituto professionale per il commercio di Rimini.

Da allora non si sono più verificate manifestazioni collettive di protesta per la mancata iscrizione alle classi sperimentali.

Si fa presente infine che, considerato il limitato numero di classi (350) previsto dalla legge sopraccitata per tutti i tipi di istituto e per l'intero territorio nazionale, avuto riguardo anche al fatto che, nella provincia di Forlì, sono state istituite altre 5 classi sperimentali

post-qualifica dei diversi tipi, non è stato possibile adottare ulteriori provvedimenti in materia.

*Il Ministro: MISASI.*

**PIRASTU, CARDIA E MARRAS.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le previsioni operative dell'ENI in merito alla costruzione del complesso industriale nella media valle del Tirso in Sardegna.

Per sapere in particolare:

1) l'approssimativa data d'inizio dei lavori e la loro durata;

2) il numero delle unità lavorative che dovranno essere impiegate nella prima fase dei lavori ripartito per categoria, qualifica e specializzazione;

3) i criteri e le modalità di assunzione stabiliti dall'ENI e la loro rispondenza al fine di garantire l'assunzione della manodopera disoccupata e sottoccupata della zona in cui dovrà sorgere il complesso industriale;

4) la data d'inizio dei corsi di formazione professionale per la qualificazione e specializzazione dei giovani lavoratori della zona;

5) quali rapporti sono stati istituiti con le organizzazioni sindacali al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva dei sindacati alle decisioni e alle scelte che riguardano le assunzioni della manodopera che dovrà essere occupata nella costruzione degli impianti industriali della media valle del Tirso.

(4-10464)

**RISPOSTA.** — Per ognuno dei quesiti formulati dagli interroganti si comunica quanto segue:

1) i lavori di sbancamento e di movimento di terra per l'approntamento delle aree sulle quali dovrà sorgere il complesso industriale dell'ENI nella media Valle del Tirso, affidati ad imprese appaltatrici, hanno avuto inizio verso la metà del mese di febbraio 1970. Il periodo minimo previsto per il completamento della costruzione e del montaggio degli impianti è di tre anni;

2) nella prima fase dei lavori, e cioè entro il 1970, si prevede che le imprese appaltatrici assorbiranno circa 700 unità lavorative; per il 30 per cento circa si tratterà di lavoratori specializzati e qualificati, edili e meccanici, con prevalenza dei primi;

3) le assunzioni da parte delle aziende interessate verranno effettuate con la piena

osservanza delle norme vigenti in materia e tramite i competenti uffici pubblici per il collocamento dei lavoratori;

4) gli uffici suddetti stanno adottando, di concerto con le aziende interessate, le iniziative atte a consentire l'avviamento al lavoro, in tempi successivi, di maestranze appositamente addestrate per l'industria. I primi corsi di formazione potrebbero avere inizio verso giugno-luglio del 1970;

5) poiché le assunzioni avvengono, come si è detto, tramite gli uffici pubblici di collocamento, le OSL potranno eventualmente rivolgersi a dette organizzazioni per rappresentare le loro istanze.

*Il Ministro: PICCOLI.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'ENEL perché elimini i periodici inconvenienti lamentati dai cittadini di Giffoni Sei Casali (Salerno) in merito alla frequente mancanza di energia elettrica ed ai continui abbassamenti di tensione.

Se intenda disporre perché l'ENEL — ente nazionalizzato — provveda a rinnovare gli impianti elettrici costruiti nel 1927. (4-08960)

**RISPOSTA.** — Le utenze della zona di Giffoni Sei Casali (Salerno), a causa del rifacimento di alcune parti degli impianti, hanno effettivamente subito negli ultimi mesi varie interruzioni, del resto programmate ed effettuate con il dovuto preavviso.

Per altro, al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza del servizio e per far fronte agli ulteriori sviluppi, è stata costruita una nuova linea a media tensione su pali di cemento armato dalla stazione di Salerno industriale.

Nel 1970 saranno inoltre completati — subordinatamente all'ottenimento delle servitù le cui pratiche sono attualmente in corso presso i competenti uffici — i lavori di sistemazione delle derivazioni a media tensione delle sette cabine di trasformazione del comune.

*Il Ministro: GAVA.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali alla data odierna non risulta definita la pratica di riliquidazione della pensione alla

signorina Giudici Maria fu Luigi, già insegnante elementare, residente in Novara, collocata a riposo fin dal 1° ottobre 1954.

Quanto sopra anche in considerazione dell'avanzata età della predetta signorina Giudici, nata il 19 luglio 1889. (4-10884)

**RISPOSTA.** — Il caso di riliquidazione all'insegnante elementare Giudici Maria rientra nei casi di pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed i comuni e i cui titolari sono cessati dal servizio posteriormente alla entrata in vigore della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Tale legge ha modificato sostanzialmente, per quanto concerne la forma di liquidazione e le modalità di pagamento, la materia delle pensioni ad onere ripartito. Infatti, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza posteriore al 31 luglio 1954, e cioè dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le pensioni ad onere ripartito, sono state liquidate originariamente con le norme degli impiegati civili dello Stato, mediante recupero in valore capitale, delle quote a carico dell'amministrazione comunale, demandando a queste ultime l'obbligo di corrispondere direttamente agli aventi diritto la differenza tra il trattamento di quiescenza secondo le norme di Stato e quello più favorevole in base al regolamento comunale.

L'obbligo, già previsto dalle norme, è stato ribadito dall'articolo 40 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Per alcuni insegnanti elementari, fra cui la Giudice, essendo stato prescritto dalla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, un criterio difforme dal precedente, si era dovuto ripristinare, limitatamente ai casi giudicati il precedente sistema di ripartizione in base all'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, mediante anticipazione dello Stato e rivalsa verso l'ente locale delle quote a suo carico.

Quando, però, è intervenuto il citato articolo 40 della legge n. 249 del 1968, non si è ritenuto, in sede di riliquidazione, di continuare in tale sistema, ma di applicare, invece, il disposto dell'articolo stesso che sancisce, appunto, l'obbligo del comune di corrispondere direttamente la differenza tra il trattamento di quiescenza statale e quello comunale.

In tal senso è stato sottoposto agli organi di controllo un provvedimento concernente un caso analogo a quello dell'insegnante Giudici Maria.

Non appena gli organi predetti avranno espresso il proprio parere al riguardo saranno

inviati agli organi di controllo stesso i decreti di riliquidazione già predisposti e riguardanti i maestri elementari che, come la maestra Giudici, rientrano nella categoria in questione.

*Il Ministro:* MISASI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

1) a quanto risulterebbe, le norme per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, reduci dalla prigionia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale e già raggiunti dal turno di avanzamento durante la loro prigionia, ma non promossi appunto perché in aspettativa per cattività, sarebbero le seguenti:

a) legge 17 febbraio 1942, n. 151 (articolo 5 riferito agli articoli 33 e 34 legge n. 370/1940);

b) legge 27 aprile 1942, n. 499 (articoli 3 e 4); decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 (articolo 7);

c) decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894 (articolo 1); decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 518 (articolo 1);

d) decreto-legge 17 aprile 1948, n. 765 (articolo 1); legge 5 gennaio 1950, n. 43 (articolo 1);

2) in base a tali disposizioni, l'aspettativa per prigionia determinò una vacanza nel ruolo, e si stabilì spettasse almeno una promozione da conferirsi anche in eccedenza (cioè quando non sussistessero vacanze) agli ufficiali suindicati, immediatamente al rimpatrio (qualora dichiarati esenti da specifiche responsabilità pel fatto della prigionia), però con l'anzianità del già conseguito turno di avanzamento, e, quindi a tutti gli effetti giuridici ed economici retroattivi: come se fossero stati promossi a suo turno; — in qual modo si sia regolata al riguardo, l'amministrazione della difesa, nei suoi già diversi e poi riuniti dicasteri della guerra, della marina e dell'aeronautica e precisamente, in particolare:

1) se abbia attuato le riportate norme di legge, così come esse sono enunciate, e perciò senza valersi né di facoltà discrezionali per negare la promozione, né di peculiari criteri ostativi, come ad esempio quello di condizionare il conferimento della retroattiva promozione (ovvero ricostruzione di carriera) al fatto di una avvenuta pretermissione a danno dell'ufficiale già prigioniero, pretermissione che era invece richiesta per una seconda promozione:

2) se abbia negato la promozione quando non fossero già stati promossi pari grado meno anziani dell'ufficiale interessato (già prigionieri di guerra), o perché non ancora raggiunti dal turno di avanzamento o perché non vi fossero nel ruolo ufficiali pari grado meno anziani promuovibili (mentre tutti i pari grado più anziani fossero stati promossi, in quanto non prigionieri);

3) se abbia considerato che potesse costituire una specie di privilegio o di premio la promozione, all'atto del rimpatrio e con efficacia retroattiva, a favore dell'ufficiale già prigioniero e raggiunto dal turno di avanzamento, durante la prigionia e, al suo rientro, discriminato;

4) se per conferire tale promozione abbia preteso si dimostrasse che all'epoca del raggiunto turno di avanzamento esistessero vacanze nel ruolo, malgrado il disposto delle norme di legge sulla promozione in eccedenza riassorbibili alla prima vacanza;

5) se, infine, per concedere la promozione ad un ufficiale ex prigioniero, abbia prima considerato la ipotesi per cui l'interessato sarebbe stato promosso, oppure no, se fosse stato in servizio, anziché in aspettativa per prigionia. (4-10196)

RISPOSTA. — Le disposizioni di legge esattamente citate dall'interrogante non prevedevano alcun automatismo di promozioni degli ufficiali ex prigionieri di guerra al loro rientro in patria.

In aderenza ai principi che regolano le ricostruzioni di carriera, detti ufficiali venivano ammessi a valutazione per l'avanzamento a condizione che, durante il periodo di prigionia, fossero stati raggiunti dal turno normale di promozione. Qualora giudicati idonei essi conseguivano la promozione al grado superiore anche in eccedenza agli organici, con possibilità di conseguire successive promozioni se nuovamente raggiunti dal turno di avanzamento e dichiarati idonei.

L'amministrazione, nel quadro dei principi generali che informano l'avanzamento, ha dato corretta applicazione alla particolare normativa concernente gli ufficiali reduci dalla prigionia, senza adottare criteri ostativi o facoltà discrezionali, del resto non ricorrenti, e senza porsi il problema se la promozione potesse costituire un privilegio o un premio per gli interessati.

*Il Ministro:* TANASSI.

**RICCIO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intenda riscattare il castello aragonese di Ischia, monumento d'arte e di storia. (4-10642)

**RISPOSTA.** — L'amministrazione delle antichità e belle arti non ha alcun interesse all'acquisto del castello aragonese di Ischia, non tanto per l'onere finanziario previsto in lire 90 milioni, quanto perché la parte del complesso oggetto di recente compravendita, ridotta allo stato di rudere, non potrebbe in alcun modo essere utilizzata direttamente secondo i fini istituzionali del Ministero della pubblica istruzione.

Si assicura comunque che il sovrintendente ai monumenti di Napoli controlla la situazione del complesso monumentale perché vengano fatti salvi gli interessi di tutela artistica alla quale il bene stesso è assoggettato.

*Il Ministro:* MISASI.

**RUSSO FERDINANDO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'ENEL ha licenziato in Sicilia, e pare solo in qualche altra regione, alcuni lavoratori rei di possedere, o di avere dichiarato all'ente il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto per i posti messi a concorso, in contrasto con il bando di concorso del 2 gennaio 1967 ed altri analoghi.

Per sapere se ritengano di intervenire presso l'ENEL per la riassunzione di tali operai, non riconoscendo in nessuna tradizione legislativa e costituzionale del nostro paese che è pena il possedere un titolo di studio superiore nella partecipazione ad un concorso.

In particolare, in alcuni casi, trattasi di diplomi, specifici di perito industriale elettrotecnico, di perito industriale meccanico, titoli che erano stati anche dichiarati all'ente in occasione di precedenti concorsi e di richiesta di assunzione, per cui è da escludere ogni ipotesi di dolo da parte degli interessati.

Non risulta d'altronde, che per altri dipendenti, in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto nei bandi, sia stata adottata in altre regioni d'Italia e nella stessa Sicilia la risoluzione del rapporto di lavoro.

Premesso che nel contratto collettivo ENEL, relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non sono compresi i motivi adottati dall'ENEL nel licenziamento in questione, lo

interrogante evidenzia che nella nostra giurisprudenza concernente i contratti di lavoro, le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del 25 gennaio 1967, n. 2, articolo 2, capo secondo), le sentenze del Consiglio di Stato (cita sezione terza del 12 giugno 1956, n. 626, Consiglio di Stato 1957. I - 547), affermano che « il candidato che, non essendo in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso, abbia invece conseguito un titolo di studio superiore può essere egualmente ammesso al concorso ».

L'interrogante non ravvisa, giusta la normalità generale vigente, che nel licenziamento in questione siano concorrenti motivi di giusta causa e, pertanto, nel ritenere doverosa la richiesta di assunzione dei lavoratori licenziati, chiede altresì ai ministri competenti se, al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni, ritengano intervenire presso l'ente per eliminare nei successivi concorsi, ogni norma che può suonare offesa alla cultura generale del lavoratore concorrente. (4-09749)

**RISPOSTA.** — Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ENEL è regolato, secondo quanto dispone l'articolo 13 della legge istitutiva, dalle norme di diritto privato. Legittimamente, pertanto, il consiglio di amministrazione dell'ENEL ha provveduto a deliberare le norme per l'assunzione del personale.

Fra tali norme vi è quella ricordata dall'interrogante che non consente di avere un titolo di studio superiore a quello richiesto per la qualifica per la quale si è assunti.

Tale disposizione è stata adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente allo scopo di costituire quadri di lavoro stabili ed efficienti, non soggetti a immediate modifiche in relazione all'aspirazione di più elevate mansioni che potrebbero avere elementi in possesso di un titolo di studio superiore a quello necessario per le mansioni per le quali sono stati assunti.

Per quanto riguarda i licenziamenti che l'ENEL avrebbe disposto nei confronti di personale che aveva ommesso di dichiarare di essere in possesso di titoli di studio superiore a quello richiesto per l'assunzione, avendo alcuni degli interessati adito l'autorità giudiziaria questo Ministero non può esprimere alcuna valutazione al riguardo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* GAVA.

SANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale sia l'attuale situazione delle domande di pensione e di concessione dell'ordine di Vittorio Veneto degli ex combattenti della guerra 1915-1918 a seguito della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Per sapere altresì se codesto Ministero intenda prendere provvedimenti per accelerare l'iter burocratico di tali concessioni al fine di permettere che un giusto riconoscimento venga garantito a questi cittadini che attendono ormai da troppo tempo. (4-11497)

RISPOSTA. — Agli ex combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti sono state finora concesse 324 mila medaglie ricordo in oro e 251 mila onorificenze dell'Ordine di Vittorio Veneto. Sono state rimesse alle competenti direzioni provinciali del tesoro, per il pagamento, 234 mila pratiche di assegni vitalizi.

Le suddette concessioni si riferiscono alle domande complete di documentazione.

Per le altre proseguono, col ritmo più intenso possibile, le occorrenti istruttorie. Circa 660 mila domande sono state già riesaminate e si attendono i documenti mancanti.

*Il Ministro:* TANASSI.

SCHIAVON, CERUTI, DEGAN, DE POLI, FIORET, ARMANI, PISONI, TRUZZI, VALLEGGIANI, BOLDRIN, BALASSO, STELLA, PREARO, ANSELMI TINA E FABBRI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie che circolano negli essiccatoi cooperativi circa l'introduzione dall'estero di prodotti bachisericoli aggravando ancora di più la difficoltà in cui versa la bachisericoltura italiana.

Questo in contrasto con le misure di protezione volte a difendere il mercato interno della seta, misure riportate nella circolare del 19 maggio 1969 dal Ministro per il commercio con l'estero, con la quale si disponeva la revoca della libera importazione non solo di bozzoli e seta greggia, ma anche di casami di seta e filati di borra di seta; se siano state concesse in epoca successiva a detta circolare licenze di importazione di bozzoli in definitiva per un valore di lire 195 milioni circa.

Alla stregua di quanto sopra, se sia stata recentemente autorizzata una importazione in definitiva di tessuti *toussah* per un valore di circa lire 250 milioni.

Poiché questo quantitativo di merce equivalente a circa un terzo del tessuto ottenibile con bozzoli di produzione italiana 1969, potrebbe provocare una caduta dei prezzi delle sete nel mercato interno fino a raggiungere valori inferiori a quelli garantiti dai filandieri italiani per l'acquisto della seta prodotta con i bozzoli nazionali di produzione 1969, è evidente il danno che ne subirebbe la bachisericoltura italiana.

Affinché vengano frustrate le iniziative in atto volte al potenziamento della nostra gelsibachicoltura, è indispensabile che si adotti una efficiente ed organica regolamentazione delle importazioni di tutti i prodotti bachisericoli e, pertanto, gli interroganti chiedono assicurazioni di immediati interventi per tutelare il nostro prodotto. (4-10323)

RISPOSTA. — Gli interroganti chiedono, in sostanza, di conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui sarebbero state concesse successivamente all'emanazione della circolare del 19 maggio 1969, n. I/324621, con la quale veniva disposta la revoca della libera importazione di prodotti bachisericoli, autorizzazioni per l'importazione definitiva di bozzoli per un valore di lire 195 milioni circa e di tessuti di seta *toussah* di lire 250 milioni circa.

Premesso che la predetta circolare prevede anche il rilascio, in via automatica, delle autorizzazioni per l'importazione, dei prodotti ivi elencati dai paesi della CEE e dalla Grecia, si comunica che, da parte di questo Ministero, per quanto riguarda l'importazione di bozzoli in definitiva, sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

1) in via automatica (n. 7 autorizzazioni) dalla Grecia, complessivi chilogrammi 105.000, per un valore di circa lire 285 milioni 450 mila;

2) a sanatoria, per merce viaggiante prima dell'entrata in vigore della circolare 19 maggio 1969, dalla Jugoslavia chilogrammi 8.716,10 per lire 19.611.225 e dall'URSS chilogrammi 29.520, di cui solo chilogrammi 13.284 atti alla trattura e la rimanenza di scarto e quindi a licenza automatica, in base alla circolare n. 340999, per complessive lire 60 milioni circa;

3) in abbinamento, con acquisto di bozzoli di produzione nazionale, una sola autorizzazione per l'importazione dall'URSS di chilogrammi 5 mila, per lire 6.250.000 circa.

Circa, poi, l'importazione in definitiva di tessuti di seta *toussah*, si informa che è stata



rilasciata una sola autorizzazione per merce proveniente dalla Repubblica popolare cinese, in data 3 gennaio 1970, per lire 100 milioni da ripartirsi, a cura dell'Ufficio italiano sete, tra le ditte del settore.

È da far presente, per altro, che l'autorizzazione in parola è stata emessa a valere su un'operazione speciale di scambio di prodotti con la predetta Repubblica popolare cinese, scambio che prevede, all'esportazione, fibre tessili artificiali di produzione nazionale per un valore doppio di quello relativo alle contropartite in importazione, e con la clausola che l'esportazione deve precedere l'importazione.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, concernente la richiesta di assicurazioni di « immediati interventi per tutelare il nostro prodotto », è da osservare che, secondo i dati sopraindicati, le autorizzazioni d'importazione dai paesi terzi sono state rilasciate in via eccezionale, ed a sanatoria, per quantitativi che si ritiene non possano arrecare danni di un qualche rilievo alla nostra bachisericoltura.

Anche i quantitativi autorizzati all'importazione dalla Grecia (chilogrammi 105 mila), che corrispondono al 7 per cento circa della produzione annua italiana, non sembra che possano determinare qualche ripercussione negativa sulla nostra produzione. Ad ogni modo è da tenere presente che, dato il ritardo con cui vengono rese note le statistiche doganali, detto quantitativo è stato desunto dalle autorizzazioni rilasciate e delle quali non è possibile, ovviamente, conoscere lo stato di utilizzo.

*Il Ministro del commercio con l'estero: ZAGARI.*

SCOTTI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'interno, dei trasporti e aviazione civile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

1) i motivi e le eventuali interferenze che abbiano finora ritardato la messa in liquidazione dell'Ente autonomo Volturno ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a seguito del trasferimento del complesso delle attività elettriche dell'ENEL;

2) i motivi per i quali la giunta provinciale amministrativa abbia approvato una deliberazione dell'Ente autonomo Volturno con la quale gli amministratori dello stesso, benché scaduti, si siano autonominati per un triennio consiglieri amministrativi della so-

cietà SEPSA cumulando, con rara sensibilità, gli emolumenti di consiglieri dell'ente, con quelli di consiglieri della SEPSA;

3) i motivi per cui il prefetto di Napoli e le superiori autorità ministeriali, nonostante i fondati rilievi della Corte dei conti non abbiano sollevato la benché minima eccezione in ordine ai rapporti tra il comune di Napoli e le TPN;

4) i motivi per cui, nonostante tutti gli studi condotti anche dalla SVIMEZ, le autorità di Governo, che tra l'altro provvedono alla concessione di cospicue sovvenzioni, non sollecitano e impongono l'unificazione delle società operanti nel settore dei trasporti urbani ed extraurbani dell'area napoletana, dove le ubicazioni di linea e altre forme di concorrenza evidenziano gravi sprechi del denaro pubblico e assenza della benché minima programmazione degli interventi.

(3-02419, già orale)

RISPOSTA. — L'Ente autonomo Volturno, oltre alle attività ricordate dall'interrogante delle quali ha cessato l'esercizio per effetto della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, ha assunto un notevole ruolo nel settore dei trasporti, che evidenzia l'utilità del proseguimento delle funzioni dell'ente stesso.

L'Ente autonomo Volturno ha infatti assunto la diretta gestione delle attività di trasporti gestite dalla società per l'esercizio di pubblici servizi (SEPSA) — società per azioni di cui l'Ente Volturno è unico azionista — secondo una direttiva concordata da questo Ministero con i dicasteri del tesoro, industria e trasporti, nel quadro degli interventi studiati per ristrutturare il predetto ente.

D'altra parte il crescente deficit della SEPSA (500 milioni all'anno) era andato negli ultimi anni a gravare unicamente sulle rate di indennizzo, dovute dall'ENEL all'Ente Volturno, fino al loro pratico assorbimento.

Nel disporre l'assunzione da parte dell'ente degli anzidetti servizi, fu considerato, da una parte, che tale gestione poteva ben rientrare tra i compiti assegnati all'ente della legge istitutiva, che prevede, per l'appunto, anche la partecipazione ad attività di trasporto, e dall'altra l'innegabile vantaggio sotto il profilo sia economico sia organizzativo, derivante dalla semplificazione delle strutture amministrative dell'ente una volta eliminato l'inutile doppio rappresentato dalla SEPSA.

Fu considerato, altresì, sulla base dei dati tecnici forniti e delle ragionate previsioni ef-

fettuate dal Ministero dei trasporti, che attraverso la riduzione delle spese generali, derivante dalla operazione anzidetta, e mediante l'aggiornamento delle sovvenzioni di esercizio consentite dalle leggi vigenti, la gestione affidata ad un ente pubblico, quale l'Ente Volturmo, e quindi soggetta, ben più della gestione condotta da una società di diritto privato, ai controlli dei competenti organi statali, dovrebbe potersi svolgere, se condotta con criteri di sana economia, in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Per quanto concerne i servizi automobilistici nell'isola d'Ischia, sono attualmente allo studio, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, le organizzazioni sindacali di categoria e gli organi statali competenti, possibili interventi per una soluzione del problema che sia, comunque, compatibile con l'attuale precaria situazione finanziaria dell'EAV che esclude l'assunzione di ulteriori pesanti oneri di gestione.

In ordine ai poteri del consiglio di amministrazione dell'ente, si fa presente che il collegio è in regime di *prorogatio* e conserva, quindi, per legge, l'esercizio delle sue attribuzioni.

Per quanto riguarda la possibilità di affidare nuovi compiti all'Ente autonomo Volturmo, in sostituzione di quelli venuti a cessare in seguito all'espropriazione dell'azienda elettrica, l'apposita commissione interministeriale di studio indicò, anche su suggerimento dello stesso ente, svariate attribuzioni le quali, comunque, richiedendo necessariamente tempi « lunghi » per l'attuazione e di conseguenza per la loro redditività, non avrebbero certo contribuito a risolvere il problema immediato di come far fronte ai crescenti oneri passivi della gestione della società per azioni SEPSA.

La direttiva in parola, pertanto, ha carattere di immediatezza e non pregiudica, ovviamente, l'attuazione di quelle nuove forme di attività che, per rimanere entro i fini istituzionali dell'Ente Volturmo, dovranno sempre essere a beneficio della economia partenopea.

Per quanto riguarda, infine, l'opportunità del coordinamento e della unificazione dei servizi di pubblico trasporto dell'area napoletana, essa è pienamente condivisa dal Ministero dell'interno, oltre che dalla prefettura di Napoli, la quale, anzi, già da tempo se ne è resa promotrice.

In proposito, è da tenere presente che presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è stata istituita un'apposita com-

missione per lo studio della riorganizzazione dei trasporti urbani e suburbani di Napoli e del suo entroterra.

Comunque va sottolineata, anche sotto questo profilo, la positività della direttiva impartita, atteso che nello stesso soggetto (Ente autonomo Volturmo) si verifica l'unificazione della responsabilità della gestione delle attività della SEPSA e del possesso del relativo patrimonio azionario.

Quanto, poi, ai rapporti tra il comune e le Tranvie provinciali napoletane — ai quali si è riferito l'interrogante — si precisa che tanto la prefettura di Napoli quando il Ministero dell'interno hanno ripetutamente — e da tempo — rilevato sia la insostenibilità, sia la inammissibilità di una gestione privatistica di un pubblico servizio, atteso che una simile forma di gestione sfugge all'azione diretta dello stesso comune e, soprattutto, ad ogni controllo amministrativo di legittimità e di merito.

Da parte, poi, della commissione centrale per la finanza locale (e non della Corte dei conti, la quale non ha attribuzioni in materia, essendo la società Tranvie provinciali napoletane una società commerciale di diritto privato, mentre il controllo sul bilancio del comune di Napoli è demandato, appunto, alla suddetta commissione) sono state impartite all'amministrazione del civico ente categoriche prescrizioni affinché provveda alla sistemazione giuridica e al riassetto patrimoniale, economico e finanziario della azienda, inquadrandola negli schemi pubblicistici del testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578.

Dello studio in questione il comune ebbe ad incaricare un gruppo di esperti, la cui relazione conclusiva — presentata nel novembre 1969 — è all'esame della giunta municipale.

Questo Ministero, per altro, ha invitato il prefetto di Napoli a rinnovare perentoriamente alla civica amministrazione l'invito a definire sollecitamente la questione.

*Il Ministro dell'interno: RESTIVO.*

**SERVADEI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante il trasferimento a monte della tratta ferroviaria Cesanatico-Rimini (Forlì) secondo il progetto e le proposte elaborate dagli enti locali della provincia ed in relazione al parere favorevole espresso dal comitato regionale per la programmazione economica.

Tale trasferimento ha infatti il fondamentale scopo di dare più respiro e razionalità alle importantissime zone balneari esistenti nel citato arco, oggi enormemente danneggiate dalla linea ferroviaria, la quale costituisce una vera e propria rumorosa muraglia di ferro che impedisce — specie nella stagione estiva — ogni normale collegamento con la spiaggia. (4-11386)

**RISPOSTA.** — Lo spostamento del tratto di linea Cesenatico-Rimini a monte della strada statale n. 16 è stato richiesto dagli enti interessati per motivi di carattere esclusivamente urbanistico.

Ne consegue che le spese relative alla sua eventuale attuazione non possono far carico alle ferrovie dello Stato.

Si aggiunge inoltre che tale deviazione non sarebbe proficua per la stessa utenza ferroviaria la quale gravita, con un rilevante numero di viaggiatori in arrivo ed in partenza, su zone che verrebbero ad essere non più servite dalla ferrovia.

Per tali motivi non si ravvisa l'opportunità del richiesto provvedimento, intendendosi, invece, migliorare l'efficienza della linea esistente sulla quale sono già in corso cospicui lavori di potenziamento come, ad esempio, la costruzione di un posto di movimento ad Igea Marina, il prolungamento al modulo di 500 metri lineari dei binari di incrocio delle stazioni di Cesenatico e Cervia, ecc.

*Il Ministro: VIGLIANESI.*

**SPERANZA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di un licenziamento, che le organizzazioni sindacali interessate affermano ingiustificato, del vicesegretario del sindacato nazionale lavoratori *Automobile club* aderente alla CISL, signor Ceci Giancarlo, licenziamento effettuato dall'*Automobile club* di Modena in dispregio — secondo quanto risulta — delle norme sulla giusta causa e della prassi, apparendo come un atto lesivo delle libertà sindacali.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative il Ministero ritenga di dover prendere al riguardo, per difendere la funzione del sindacato e la sicurezza di ordinati rapporti di lavoro. (4-06046)

**RISPOSTA.** — In relazione a quanto sopra e sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che le risultanze consuntive del-

l'esercizio 1968 avevano posto in luce una preoccupante flessione in vari settori di attività dell'*Automobile club* di Modena. Tali sintomi di flessione si erano purtroppo riprodotti anche nei primi mesi dell'esercizio 1969, apportando nuove difficoltà alla già pesante situazione economica dell'ente.

Il consiglio direttivo dell'ACM, preso atto della grave situazione che si veniva creando, decise di adottare varie iniziative per rilanciare l'attività dei servizi nei quali erano state registrate le flessioni; ma dovette anche, suo malgrado, per non compromettere ulteriormente la situazione economica dell'ente, stabilire un piano di ridimensionamento dei quadri del personale che prevedeva, tra l'altro, una diminuzione di personale.

In merito ai criteri da seguire nella scelta degli elementi da licenziare, il consiglio direttivo ritenne opportuno attenersi al principio di allontanare dal servizio gli elementi addetti ai settori ed agli uffici ove più grave si era rilevata la flessione di lavoro e di rendimento economico.

Il ragioniere Giancarlo Ceci è stato, pertanto, colpito dal provvedimento di licenziamento unicamente perché ultimo assunto presso la delegazione di Vignola, dove maggiore era stata accertata la recessione nei servizi.

Tale provvedimento quindi non è da porsi in alcuna relazione con il fatto che il ragioniere Ceci svolgesse attività sindacale, che l'ente non aveva mai osteggiato.

La decorrenza del licenziamento del signor Ceci era stata fissata al 31 maggio 1969, poi prorogata al 1° ottobre 1969 mercè l'interessamento dell'ufficio provinciale del lavoro ed a seguito di trattative con i rappresentanti sindacali.

Senonché, in data 7 giugno 1969 il ragioniere Ceci rassegnava le dimissioni dal servizio a decorrere dal 3 settembre 1969; e in data 19 agosto 1969 egli chiedeva di essere esonerato con effetto immediato.

La richiesta fu accolta e l'ente provvide a far liquidare all'interessato tutte le competenze spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo: LUPIS.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ritenga opportuno prendere qualche iniziativa al fine di far cessare il ripetersi di pseudo

provvedimenti disciplinari, costituenti veri e propri scandali, che vengono adottati da parte di chi amministra la cosiddetta giustizia sportiva.

Il recente provvedimento di squalifica per più giornate del campo sportivo del Lecce, adottato senza che si fosse verificata invasione di sorta di quel campo, appare manifestamente sproporzionato alla causale ravvisata in un semplice, pur se deprecabile, lancio ai margini del terreno di gioco di un innocuo oggetto da parte di un isolato spettatore.

Per altro, il difetto di certezza che l'oggetto scagliato fosse diretto nei confronti dell'arbitro — tant'è che esso era caduto a distanza di molti metri dal direttore di gara — è riprova della denunziata parzialità che la severità e pesantezza della inflitta punizione non riesce a mascherare.

Il comportamento del giudice sportivo, rapportato ad altri episodi analoghi e relative sanzioni, ingenera fondato sospetto negli sportivi tutti che, nell'annata in corso, le squadre militanti nello stesso girone e impegnate per la promozione, come è il caso del Lecce, vanno sacrificate in favore di altra squadra — la Casertana — per ripagare questa ultima di quanto ebbe a subire nello scorso campionato.

Un più sereno, equo proporzionamento e soprattutto uniforme criterio nella adozione di provvedimenti disciplinari servirà ad evitare

reazioni, a volte scomposte per quanto deprecabili, ma che per essere reazioni di folla, sono sempre pericolose e non possono non preoccupare. (4-10672)

RISPOSTA. — La funzione di vigilanza sul CONI, attribuita dall'articolo 2, secondo comma, della legge 31 luglio 1959, n. 617, al Ministero del turismo e dello spettacolo, va intesa sotto il profilo del riscontro della conformità delle norme di legge e di regolamenti degli atti di amministrazione compiuti dall'ente sportivo.

D'altro canto, l'articolo 5, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, conferisce alle federazioni sportive nazionali — e, quindi, agli organi disciplinari costituiti nell'ambito federale — piena autonomia regolamentare, escludendo, di conseguenza, un diretto sindacato di merito, da parte di questo Ministero, sull'operato dei predetti organi.

Pertanto, i provvedimenti adottati a carico dell'Associazione sportiva Lecce, rientrando nella sfera di autonomia dei predetti organi di giustizia sportiva, vanno impugnati, eventualmente, nei termini e con le modalità stabilite dagli statuti federali.

*Il Ministro: LUPIS.*